

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1976

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEIANA

Nuovo ordinamento del sistema delle informazioni
per la sicurezza

Presentata il 23 novembre 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma del sistema di *intelligence* non è più rinviabile. È opinione comune che le drammatiche trasformazioni del quadro geopolitico internazionale impongono la definizione di un nuovo assetto che superi quello ormai datato che risale al 1977 (legge 24 ottobre 1977, n. 801). Tuttavia è opportuno precisare che il mutamento degli scenari internazionali non comporta di per sé l'obsolescenza dei meccanismi istituzionali. Un quadro istituzionale ben strutturato dovrebbe consentire l'adattamento delle funzioni pubbliche ai mutamenti incessanti delle dinamiche storiche. D'altro canto le trasformazioni del quadro internazionale devono essere interpretate e stimolare delle risposte, che non sono scontate *a priori*.

È evidente che dopo l'11 settembre 2001 sono cambiati i rischi per la nostra sicurezza, dal momento che sono emerse

nuove minacce, che non possono essere fronteggiate come in passato, poiché derivano da un quadro geopolitico profondamente cambiato nel quale viene messo in discussione l'assetto pacifico delle relazioni internazionali, drasticamente delegittimato dalla teoria della guerra preventiva e permanente. È altrettanto evidente che, nel momento in cui emergono orientamenti devastanti per la legalità internazionale, fondata sulla Carta delle Nazioni Unite, che reintroducono il ricorso alla violenza bellica e al terrorismo come strumenti per regolare i conflitti fra i vari attori dello scenario internazionale, questo mutato scenario si riflette negativamente sulla sicurezza del nostro Paese. Tuttavia bisogna sfuggire all'insidia di trasformare il problema — reale — della sicurezza in una questione ideologica, diventando prigionieri della logica politica dell'emergenza.

Una logica, importata d'oltreatlantico, che cerca di fare breccia anche nel nostro Paese e che spinge taluni opinionisti a fare l'elogio della tortura e delle sparizioni forzate e ad invocare poteri di emergenza — al di fuori della Costituzione — per combattere la cosiddetta « guerra al terrore globale ».

In realtà tutte le situazioni in cui viene imposto uno « stato d'eccezione » si giustificano sempre con l'esigenza di fare fronte ad uno stato di guerra, vero o presunto o — addirittura — creato ad arte. Senonché lo stato d'eccezione è in se stesso una minaccia ai diritti dei cittadini e al benessere delle istituzioni.

In Italia l'apologia dell'illegalità e della violenza in nome della ragion di Stato è un'operazione smaccatamente ideologica che mira a creare l'*humus* politico-culturale idoneo a rendere accettabili all'opinione pubblica le nuove impostazioni strategiche che destrutturano la legalità internazionale.

Questa operazione deve essere respinta con durezza, smascherandone la sostanza meramente ideologica. Una cosa sono l'ideologia della sicurezza e l'uso strategico della paura, altra cosa è la tutela della sicurezza, che nello Stato democratico coincide con la tutela dei diritti inviolabili di ciascun uomo e con il benessere delle istituzioni.

È chiaro che per la tutela effettiva e non ideologica della sicurezza occorre comprendere i mutamenti degli scenari internazionali e adeguarsi ai nuovi rischi, ma comprendere non vuol dire accettare, giustificare o addirittura rendersi complici delle scelte che producono l'insicurezza e il crescente caos che dobbiamo fronteggiare nelle relazioni internazionali.

Di fronte allo scenario evocato, la tutela effettiva della sicurezza comporterebbe — tutt'al più — l'esigenza per il nostro Paese di tirarsi fuori dalla cosiddetta « guerra globale » condotta da altri Paesi, piuttosto che di concorrere ad alimentarla, con le sparizioni forzate organizzate da servizi segreti stranieri.

In ogni caso nel nostro Paese, quando si affronta il tema della sicurezza, deve

essere chiaro che l'11 settembre non è l'unica data che ci possa dire qualcosa. Ci sono date anche più importanti.

Per noi l'11 settembre è iniziato il 12 dicembre del 1969, con la strage di Piazza Fontana a Milano che è passata alla storia come « strage di Stato ».

Il nostro Paese ha vissuto una stagione di stragi, di terrorismo, di tentativi di colpi di Stato e di altri fatti eversivi, di fronte ai quali le strutture dello Stato deputate alla tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche o non hanno funzionato o hanno funzionato al contrario, tutelando l'illegalità e alimentando l'insicurezza.

Una visione globale di questi fenomeni si può ritrovare nelle pagine conclusive della sentenza ordinanza del giudice istruttore di Milano, dottor Guido Salvini, del 18 marzo 1995 (nel procedimento penale 721/88F), che chiudeva una prima *tranche* di una inchiesta che ha preso in considerazione numerosi fatti eversivi a partire dalla strage di Piazza Fontana.

Scriveva, il giudice Salvini: « Alla luce di quanto emerso in questa ed in precedenti istruttorie in materia di stragi ed eversione di destra, appare francamente inaccettabile la tesi riduttiva secondo cui le attività definite impropriamente "devianti" sarebbero riconducibili a singole "mele marce" all'interno dei servizi segreti, mosse da affinità ideologiche con gli autori delle stragi e dei tentativi di *golpe* ed appoggiate da qualche uomo politico rimasto quasi sempre nell'ombra.

Più probabilmente la presenza di settori degli apparati dello Stato nello sviluppo del terrorismo di destra, non può essere considerata "deviazione", ma normale esercizio, per un lungo periodo, di una funzione istituzionale.

Basti pensare alla reiterazione nel tempo delle protezioni e degli inquinamenti probatori, alla continuità dei collegamenti e al fatto che tutte le presunte deviazioni dei servizi segreti italiani, quanto meno fra la fine degli anni '60 e la fine degli anni '80 (e forse oltre, tenendo presente la distruzione del materiale concernente la struttura Gladio nel 1991),

hanno sempre avuto come protagonisti principali i direttori o alti ufficiali del servizio e non semplici articolazioni periferiche. (...) È quindi più corretto affermare che non di “deviazioni” si trattasse, ma che in Italia, nel periodo indicato, abbia operato un complesso di organismi e di gruppi con legami nei servizi segreti, nelle Forze di polizia, ed in altri settori della Pubblica amministrazione, che intendeva attuare il progetto politico sottostante alle stragi, tutelandone gli esecutori, anche molti anni dopo gli eventi. (...) La protezione accordata agli autori delle stragi non è quindi avvenuta in forma episodica, ma all'interno di un rapporto organico di dipendenza e di un disegno strategico a livello più alto.

D'altro canto un fenomeno così grave come la protezione dei sospetti autori delle stragi si è ripetuto con le stesse modalità in tutte le indagini concernenti le sette stragi « storiche » (Piazza Fontana, treno di Gioia Tauro, Questura di Milano, Piazza della Loggia, treno Italicus, stazione di Bologna e Ustica) e non si può davvero pensare che il fatto sia casuale. A ciò si aggiungano i vari colpi di Stato, tentati o minacciati, i quattordici attentati a treni che potevano risolversi in altrettante stragi (...) ed i rapporti fra terrorismo di destra, la mafia, la 'ndrangheta e un'organizzazione complessa come la P2, eventi tutti che non avrebbero potuto ripetersi se non fossero stati inquadrati in un disegno politico strategico comune, con ogni probabilità il mantenimento del nostro paese nel campo dell'Alleanza atlantica.» (Regione Toscana, *Educare alla legalità, «I servizi segreti in Italia»* di Giuseppe De Lutiis, pagina 151).

Orbene è evidente che se vogliamo affrontare il problema del buon funzionamento dei servizi di *intelligence* nel nostro Paese, il problema dell'efficienza e della capacità operativa non può essere separato da quello dell'affidabilità democratica, del controllo politico-parlamentare e della responsabilità politica delle operazioni degli apparati di sicurezza.

La storia del nostro Paese ci ha drammaticamente insegnato che quando viene

meno l'affidabilità democratica, viene meno anche la capacità degli apparati di tutelare la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche. Quindi in Italia il problema della tutela della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche è tutt'uno con il problema della piena affidabilità democratica degli apparati preposti alla sicurezza e del recupero della nostra sovranità nazionale. Non si può dare l'una senza l'altra.

È questo il contesto in cui deve essere collocato ogni discorso che si ponga il problema della riforma degli apparati di sicurezza, tenendo conto che il nostro Paese ha pagato un prezzo altissimo per le vicende della guerra fredda, per cui la tutela della sicurezza deve essere orientata a 360 gradi, contro ogni genere di minaccia, tanto quelle che vengono dai nostri (apparenti) nemici, quanto quelle che vengono dai nostri (apparenti) amici.

La riforma del 1977 è intervenuta in un momento in cui — grazie soprattutto alle inchieste condotte dalla magistratura di Padova e di Milano — erano emersi squarci di vicende eversive gravissime, sulle quali fino ad oggi non si è ancora fatta compiutamente luce, di fronte alle quali il Parlamento ha sentito il bisogno di reagire. Basti pensare all'arresto del capo del SID, il generale Vito Miceli, avvenuto il 31 ottobre 1974, sulla base di un mandato di cattura emesso dal giudice Tamburino nel quadro dell'inchiesta sulla cosiddetta « rosa dei venti ».

La riforma si inseriva nell'onda di quel processo riformatore che, nel corso degli anni '70, portò ad una espansione della democrazia e dei diritti civili (dallo statuto dei lavoratori, al divorzio, alla riforma del diritto di famiglia, alla riforma carceraria, alla legge sull'aborto, alla legge Basaglia, eccetera) e si estese — con maggiori limiti e difficoltà — alle istituzioni, introducendo delle forme di maggiore democratizzazione nei meccanismi dello Stato, in applicazione del dettato costituzionale.

In questo contesto si è proceduto alla riforma dell'ordinamento dei servizi segreti (legge 24 ottobre 1977, n. 801), alla

riforma delle Forze armate e della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382) e, infine, alla riforma e alla smilitarizzazione della Polizia attuata con la legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza).

La riforma del 1977 introduceva delle grandi novità e apportava, dal punto di vista giuridico, una autentica rivoluzione nel settore, con l'obiettivo di rimediare alle cosiddette « deviazioni », che erano emerse in modo così drammatico negli anni '70.

Il merito principale della riforma del 1977 è che essa metteva a fuoco i problemi principali:

- a) la responsabilità politica;
- b) l'organizzazione dei servizi e del personale secondo una disciplina definita dalla legge;
- c) il controllo parlamentare;
- d) la gestione del segreto.

Il demerito fondamentale della riforma del 1977 è costituito dal fatto che le soluzioni proposte ai vari problemi messi a fuoco spesso si sono dimostrate insufficienti, inattuabili o velleitarie.

Basti pensare alla norma-manifesto di cui all'articolo 8 della legge n. 801 del 1977, che richiedeva l'affidabilità democratica dei membri dei servizi. L'esperienza storica ha dimostrato che, pur dopo l'entrata in vigore della riforma, sono rimaste in auge le logiche che la riforma voleva correggere. Non è avvenuto certamente per caso che, negli elenchi della P2, scoperti il 17 marzo 1981, si siano trovati i nomi dei dirigenti dei « vecchi » servizi segreti, accanto ai nomi di tutti i dirigenti dei « nuovi servizi segreti », come Giuseppe Santovito, capo del SISMI, Giulio Grassini, capo del SISDE e Walter Pelosi, capo del CESIS.

Le deviazioni del cosiddetto « Supersismi » nel periodo 1978-1981 furono accertate dalla magistratura e sono descritte nella sentenza della Corte d'assise di Roma del 29 luglio 1985 (nel procedi-

mento contro Pazienza Francesco più cinque).

La vicenda di Gladio, emersa soltanto nell'agosto-ottobre 1990, e dopo che la magistratura era arrivata molto vicino a scoprirla (a seguito di una indagine supplementare del giudice istruttore veneziano Felice Casson sulla strage di Peteano) grazie a una rottura da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dell'epoca, onorevole Giulio Andreotti, del patto di « omertà atlantica », dimostra che il quadro normativo sull'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza, come disciplinato dalla legge n. 801 del 1977, non aveva minimamente funzionato, come non aveva funzionato la disciplina del controllo parlamentare.

Infatti una struttura militare clandestina, gestita dal servizio segreto militare, come quella di Gladio, era assolutamente incompatibile con le garanzie oggettive introdotte dall'articolo 10 della medesima legge n. 801 del 1977, mentre il ruolo del CESIS si è dimostrato inconsistente, dal momento che questo organo neppure era a conoscenza dell'esistenza di Gladio.

Peraltro uno dei problemi posti dalla vicenda di Gladio riguarda la carenza di disposizioni per la tutela degli archivi. Ciò ha consentito che venisse distrutta — impunemente — una enorme quantità di documenti, fra il 26 luglio e il 2 agosto 1990, in concomitanza con l'accesso del giudice Casson agli archivi del SISMI (peraltro una imponente documentazione era stata già distrutta nel 1975 e negli anni precedenti). In questo modo è stata vanificata quella disposizione dell'articolo 12 della legge citata che vieta che possano essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. Infatti, una volta distrutti i documenti, non è più possibile verificare se determinate attività fossero eversive o meno.

Quindi possiamo dire che la riforma del 1977, pur avendo grandi meriti, ha funzionato poco e male. Soprattutto ha consentito che al di sotto del livello legale delle istituzioni rimanesse in vita, come in un *iceberg*, un livello occulto, un doppio Stato, una struttura di potere reale, im-

permeabile alle regole delle istituzioni democratiche ma fortemente agganciata a un potere politico-militare che trascende il nostro Paese.

Basti pensare alla disciplina del segreto e alla sua tutela. La legge n. 801 del 1977 assegnava al Presidente del Consiglio dei ministri i poteri di autorità nazionale per la sicurezza, ma non indicava chi dovesse esercitare nei fatti tale funzione. Soltanto nel luglio del 1991 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottratto al direttore del SISMI le funzioni di autorità nazionale per la sicurezza, attribuendole al segretario del CESIS. Dall'entrata in vigore della Costituzione, per oltre quaranta anni, i poteri di autorità nazionale per la sicurezza sono stati esercitati dal capo del Servizio segreto militare.

Questo significa che, per oltre quaranta anni, nessun funzionario della pubblica amministrazione, sia civile che militare, ha potuto accedere a cariche di responsabilità (questore, prefetto, ambasciatore, ufficiale nella Forze armate, eccetera) senza il beneplacito del capo del Servizio segreto militare.

In una deposizione resa il 14 ottobre 1969, il generale De Lorenzo affermò che il « nulla osta di sicurezza » di fedeltà alla NATO sarebbe stato necessario non solo per svolgere mansioni direttive nei ministeri o nelle grosse industrie, ma anche per ricoprire incarichi di Governo » (citato da Giuseppe De Lutiis, « *I servizi segreti in Italia* », pagina 137).

Per oltre quaranta anni i servizi segreti hanno tenuto sotto controllo tutti i gangli vitali dell'amministrazione pubblica e, persino, i governi.

Probabilmente anche la STASI nella Repubblica democratica tedesca svolgeva funzioni simili, ma in un ordinamento democratico, fondato sulla Costituzione, questo è assolutamente inammissibile.

Una volta che abbiamo inquadrato i problemi posti sul tappeto in questo contesto storico e normativo, allora possiamo passare ad esaminare la presente proposta di riforma. Essa riprende, rielaborandolo, il proficuo lavoro svolto dalla Commissione istituita con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 26 marzo 1997 e presieduta dal generale Roberto Jucci. La Commissione concluse i lavori nel novembre 1997, licenziando un testo di riforma complessiva della materia (ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza), composto da 66 articoli, preceduto da una approfondita relazione, che chiariva le scelte effettuate e le esigenze che le avevano dettate. Il testo elaborato dalla Commissione Jucci non fu mai presentato al Parlamento. Il Governo D'Alema presentò nella XIII legislatura un disegno di legge (atto Senato n. 4162) che si ispirava alle proposte elaborate dalla Commissione Jucci, escludendone però le soluzioni più innovative. È facile ipotizzare che la riforma fu bloccata perché essa incideva « con il bisturi » su una serie di nodi istituzionali, modificando l'assetto dei poteri di fatto in questo settore.

La presente proposta di legge riprende l'articolato elaborato dalla Commissione Jucci, revisionando il testo alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute, operando alcune variazioni e introducendo due ulteriori sezioni nella parte finale del capo III.

Gli aspetti principali sono i seguenti.

A) *Rafforzamento della responsabilità politica per la direzione degli apparati di sicurezza.*

Se è scontato che l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e di sicurezza spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, non è per nulla scontato come ciò in concreto possa essere esercitato. La legge n. 801 del 1977 prevedeva soltanto la possibilità che il Presidente del Consiglio dei ministri delegasse un Sottosegretario di Stato a presiedere, in sua vece, il CESIS.

Il testo elaborato dalla Commissione Jucci introduceva una innovazione radicale, prevedendo l'istituzione di un Ministro senza portafoglio delle informazioni per la sicurezza, nominato dal Presidente della Repubblica congiuntamente con la nomina dei Ministri. Delegato dal Presi-

dente del Consiglio dei ministri, questo Ministro seguiva concretamente e sistematicamente l'attività degli organismi informativi, assumendosene la responsabilità.

Tale soluzione tendeva a limitare l'irresponsabilità degli apparati di sicurezza, sottoponendoli ad un controllo — reale e non fittizio — da parte dell'autorità politica e, nello stesso tempo, a responsabilizzare maggiormente le autorità politiche per le attività compiute dai servizi. Questo controllo reale non può essere esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri e da qui nasce la necessità di istituire la figura di un Ministro senza portafoglio.

In proposito la Commissione richiama un rapporto del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, dove veniva rilevato che: « i poteri di coordinamento affidati ad un Sottosegretario, nei ristretti limiti della legge n. 801 del 1977 non offrono alcuna garanzia di controllo politico sulla condotta dei Servizi. Da una delega così ristretta ed incerta non poteva scaturire una compiuta vigilanza, né un potere di guida dell'attività dei Servizi. Peraltro le deviazioni non furono individuate neanche dai Ministri competenti, da cui i Servizi direttamente dipendevano » (Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza, 6 aprile 1995).

Nel testo formulato dalla Commissione il Ministro delle informazioni per la sicurezza costituisce, nell'ordinario fluire dell'attività, il vertice effettivo degli organismi informativi e ne assume ogni responsabilità.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha modificato l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituendo la figura del Sottosegretario di Stato a cui può essere attribuito il titolo di Vice Ministro, è apparso più opportuno che il ruolo originariamente previsto per un Ministro senza portafoglio venga assegnato a un Sottosegretario di Stato, con delega al Dipartimento governativo per la sicurezza (di cui all'articolo 5) che assuma il titolo di Vice Ministro. Pertanto è previsto, all'articolo 2, che il Presidente del Consiglio

dei ministri esercita, in via ordinaria, le funzioni di alta direzione, responsabilità e coordinamento della politica informativa per la sicurezza, mediante delega a un Sottosegretario di Stato, che assume il titolo di Vice Ministro. Non sono delegabili soltanto le funzioni politicamente più significative come quelle in tema di segreto e di vigilanza sui criteri di classificazione.

B) *Riorganizzazione del settore della sicurezza: le scelte funzionali.*

Viene mantenuta la scelta di un sistema binario, con due Agenzie di *intelligence*. Al riguardo sono sempre valide le osservazioni della Commissione Jucci che ha valutato l'opportunità di istituire un unico organismo di *intelligence* (si tratta di una proposta che ogni tanto riaffiora nel dibattito politico), ma l'ha esclusa, adducendo « il giusto rilievo da dare agli equilibri istituzionali contemplati dalla Costituzione ed alla esigenza di peculiari controlli propri di uno Stato di diritto ».

Non c'è dubbio che la scelta di mantenere in piedi un sistema binario è una scelta opportuna perché garantisce il mantenimento di un maggiore pluralismo istituzionale, evitando che l'attività degli organismi di sicurezza sia completamente schiacciata sul sistema militare, con una concentrazione di potere enorme in poche mani.

Il problema è quello di definire meglio gli ambiti di competenza delle due Agenzie e di coordinare in modo effettivo il loro lavoro in modo da evitare duplicazioni o spreco di risorse.

In materia la Commissione Jucci fa una proposta innovativa, prefigurando dei centri operativi unici. Prevede, infatti, che l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) utilizzi, per le attività svolte in territorio nazionale, i centri operativi dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) e che quest'ultima, per le attività da compiere all'estero, utilizzi i centri operativi dell'AISE.

Pur mantenendo il sistema binario, nella presente proposta di legge viene modificato, ma non abbandonato, il si-

stema della dipendenza funzionale delle due Agenzie dai Ministeri dell'interno e della difesa.

La soluzione adottata è quella della doppia dipendenza: dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e dal Ministro competente (difesa o interno).

Nel progetto di legge viene previsto un Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri (che lo presiede), dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze. Si tratta di un organo che assomiglia al Comitato interministeriale, previsto dalla legge n. 801 del 1977 (CIIS), ma che se ne differenzia perché non è un organo solo di consulenza, ma può assumere anche delle decisioni, come sede collegiale di attuazione dell'indirizzo politico nel settore.

È prevista l'istituzione (articolo 5) del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), a cui è preposto un direttore esecutivo (articolo 6), che dipende direttamente dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, il quale deve garantire il coordinamento e l'unitarietà dell'attività delle due Agenzie. Nell'ambito del Dipartimento sono istituiti l'Ufficio centrale per la segretezza, l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi e l'Ispettorato. Presso il Dipartimento è costituito (articolo 7) un Comitato tecnico esecutivo (CTE), che corrisponde, grosso modo, all'attuale CESIS.

C) Il rafforzamento delle garanzie: amministrative, politiche e parlamentari.

La proposta di legge opta per un deciso rafforzamento delle garanzie attivabili per verificare il corretto funzionamento degli apparati di sicurezza:

1) Ispettorato. È stata compiuta una scelta importante prevedendo l'istituzione di un Ispettorato (articolo 10), alle dirette dipendenze del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. L'Ispettorato ha il compito di verificare sia la corretta gestione degli organismi informativi nel-

l'impiego delle risorse ad essi assegnate (ivi compresa la verifica della corretta gestione dei fondi riservati), sia il rispetto delle direttive emanate dalle autorità politiche. Esso ha funzioni di controllo di legittimità e di efficienza, sul modello dell'ispettorato della Banca d'Italia. Si tratta di una prima linea di controllo interno, che in Italia non è mai esistita, la cui istituzione è quanto mai opportuna;

2) archivi. Un'altra garanzia importantissima è quella che attiene al problema degli archivi. È prevista l'istituzione presso il DGS di un ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, con la funzione di vigilare sulla sicurezza, la tenuta e la gestione degli archivi (articoli 12 e 13). In particolare è previsto che gli archivi delle due Agenzie conservino esclusivamente la documentazione relativa alle operazioni in corso e riversino tutta la documentazione nell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi. Particolare attenzione è riservata alla documentazione delle spese riservate e a quella delle condotte per le quali opera la speciale causa di non punibilità prevista dalla proposta di legge (articolo 32). Norme penali speciali tutelano gli archivi da ogni forma di manomissione e di accesso illegittimo (articoli 40 e 41);

3) controllo parlamentare. È unanimemente condivisa l'esigenza di rafforzare il controllo parlamentare sull'attività dei Servizi, ma non sempre le soluzioni proposte sono pertinenti. La presente proposta di legge prende il testo della Commissione Jucci, modificandolo per rendere ancora più funzionali i poteri di controllo del Parlamento. È previsto che al Comitato parlamentare per la sicurezza (articolo 4) siano attribuiti incisivi poteri di controllo, ivi compresi il controllo del bilancio e il rendiconto delle spese riservate, con la possibilità di accedere agli archivi per il controllo diretto della documentazione di spesa. Il Comitato quindi può acquisire dal Governo informazioni che devono rimanere riservate o segrete. A tutela del segreto è prevista una sanzione efficace,

quale la decadenza dalla funzione parlamentare e l'ineleggibilità successiva. Qualora l'opposizione del segreto di Stato venga reputata infondata dal Comitato parlamentare, è data facoltà ai Presidenti delle due Camere di sollevare conflitto di attribuzione.

D) Il personale e le garanzie funzionali.

1) Temporaneità. Un altro aspetto innovativo del testo della Commissione Jucci è la temporaneità della permanenza al servizio, per tre anni, rinnovabile una sola volta, eccezionalmente per due volte, per una permanenza massima di nove anni e la previsione dell'avvicendamento totale del personale in servizio nel termine di cinque anni. Su questo punto si sono concentrate le resistenze più forti da parte di quanti hanno obiettato che la temporaneità avrebbe comportato una inevitabile perdita di professionalità. La questione è molto delicata. Non v'è dubbio, infatti, che la temporaneità incida negativamente sulla professionalità. E tuttavia il mantenimento della temporaneità, assieme all'esigenza di ricambio totale di tutto il personale, sono dei punti di forza per una trasformazione reale dell'ordinamento della sicurezza. La soluzione qui proposta (articolo 21) prevede di fissare in cinque anni il periodo di permanenza ordinario, rinnovabile una sola volta, o, per speciali esigenze due volte (in casi eccezionali tre o quattro volte). In questo modo una permanenza media di dieci-quindici anni assicurerebbe un elevato livello di qualificazione professionale, senza rinunciare ai benefici del ricambio. Viene, invece, fissato in sei anni il tempo massimo per procedere al rinnovo totale del personale attualmente in servizio. Per quanto riguarda i vertici degli organismi informativi, vale a dire il direttore esecutivo, i direttori delle due Agenzie, i capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, è previsto che il periodo di permanenza in servizio sia di quattro anni, rinnovabile una sola volta;

2) Garanzie funzionali. La proposta di legge affronta il problema delle cosiddette

« garanzie funzionali » per gli operatori dei servizi, problema lasciato irrisolto dalla legge n. 801 del 1977, cioè delle cause di non punibilità per il personale che commetta dei fatti, astrattamente previsti come reati, nell'ambito dell'attività di servizio.

Si tratta di una questione molto delicata, che non può essere ulteriormente accantonata.

In effetti nell'attività di *intelligence* rientrano — per loro natura — attività che potrebbero astrattamente costituire reato: basti pensare al problema delle attività sotto copertura. La questione non può essere ignorata. Essa è stata accantonata dalla legge n. 801 del 1977 perché all'epoca non erano maturi ancora i tempi per compiere delle scelte responsabili e chiare. Oggi, dopo la vicenda Abu Omar, dopo che sono stati scoperti i voli segreti della CIA in Europa, ed è stata riconosciuta ufficialmente l'esistenza di prigionieri segreti della CIA in Europa, è quanto mai opportuno e urgente che vengano poste delle regole chiare. È vero che in altri Paesi occidentali con sistemi giuridici analoghi al nostro non esistono disposizioni normative che autorizzano gli operatori dei servizi di *intelligence* a compiere attività altrimenti illecite. Questo però non vuol dire che i servizi di *intelligence* dei Paesi occidentali rispettino rigorosamente le leggi. Vuol dire soltanto che gli Esecutivi si sono riservati il diritto di consentire o meno determinate azioni secondo canoni di mera opportunità, al di fuori di ogni quadro legale. Per questo introdurre una disciplina in materia è una forma di « garantismo », sempre che si tratti di una disciplina rigorosa e coerente.

La scelta compiuta non è stata quella di individuare in modo tassativo le condotte autorizzabili (cioè di descrivere le singole fattispecie — astrattamente illecite — da considerare ammissibili per ragioni di servizio), ma di indicare in modo positivo i beni giuridici assolutamente non aggredibili.

L'articolo 32 della presente proposta di legge esclude dalla non punibilità quelle condotte che configurano delitti che met-

tono in pericolo la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.

La disciplina di questa speciale causa di giustificazione è rigorosa perché non si limita ad autorizzare astrattamente comportamenti illeciti, ma richiede la congruità dell'azione con i fini istituzionali legittimamente perseguiti e la proporzionalità fra i fini ed i mezzi adoperati (articolo 33).

Inoltre è previsto (articolo 34) che tali operazioni debbano essere espressamente autorizzate dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, che ne deve informare il Presidente del Consiglio dei ministri e deve ottenere il previo parere positivo di un Comitato di garanzia, composto da personalità indipendenti, i cui membri sono eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza, per un periodo di cinque anni non rinnovabile (articolo 36). Una ulteriore garanzia (articolo 35) è costituita dal prevedere come reato il comportamento di quegli operatori che preordinano dolosamente le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

Quando si verificano tutte le condizioni di cui sopra e sono state rispettate le procedure previste, il direttore esecutivo del DGS, su richiesta del direttore dell'Agenzia può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità (articolo 37). In questo caso l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che deve confermarla entro sessanta giorni. In mancanza di conferma la scriminante non opera. Inoltre l'autorità giudiziaria, se non è convinta della legittimità del ricorso alla causa speciale di giustificazione, può proporre conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale.

E) La tutela del segreto e le garanzie contro gli abusi della secretazione.

La normativa proposta affronta il nodo — sinora irrisolto — di una disciplina organica del segreto di Stato e della classificazione dei documenti, coerente con l'impianto complessivo della riforma.

Al riguardo è prevista (articolo 11) l'istituzione dell'Ufficio centrale per la sicurezza (che corrisponde all'attuale UCSI, istituito presso il CESIS) che, pure posto all'interno del DGS e parte integrante degli organismi informativi, risponde direttamente del suo operato al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Presidente del Consiglio dei ministri. Compito dell'Ufficio è quello di verificare le condizioni per il rilascio dei nulla osta di segretezza e di controllare le procedure e le modalità di apposizione delle classifiche di segretezza.

Viene messo a fuoco il concetto di segreto di Stato e se ne precisano i fondamenti, i limiti e le finalità (articoli 49 e 50) e viene chiarito il rapporto fra classifica di segretezza e segreto di Stato. Mentre, infatti, la classifica di segretezza degli atti, dei documenti e delle cose attiene esclusivamente ai vincoli di circolazione e alla delimitazione dell'ambito di conoscibilità dell'oggetto della classifica, il segreto di Stato è posto a tutela degli interessi fondamentali della Repubblica e può cadere sia su atti, su documenti o su cose (indipendentemente dalla loro classifica), che su notizie o su attività. In questo contesto, la scelta veramente innovativa è quella di introdurre il principio della temporaneità della secretazione, assoggettando i documenti secretati a meccanismi automatici di declassifica con il passare del tempo (articolo 56).

Per quanto riguarda la disciplina processuale dell'opposizione del segreto di Stato, viene confermato il sistema attuale che prevede che il segreto debba essere confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria procedente. Al riguardo vengono poste una serie di delimitazioni rigorose per evitare un esercizio arbitrario di tale potere. Infatti è previsto che il segreto di Stato non possa essere opposto per fatti commessi in violazione della disciplina sulla causa di non punibilità. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale e altri

gravi reati fra i quali quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico (articolo 51). Inoltre è esplicitamente prevista la possibilità dell'autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, alla quale non può essere opposto il segreto di Stato. Per completare le garanzie del sistema, sono previste sanzioni disciplinari e penali in caso di abusiva o illegale apposizione della classifica di segretezza (articoli 57 e 58).

Tuttavia, in tema di segreto è rimasta aperta una questione che neppure la Commissione Jucci si è sentita in grado di affrontare, vale a dire quel « grumo » di degenerazioni istituzionali connesso alla pratica degli accordi internazionali segreti.

F) Le degenerazioni connesse alla pratica degli accordi internazionali segreti: i rimedi proposti.

Nel quadro della disciplina organica del segreto di Stato come delineato dalla Commissione Jucci è rimasta inaffrontata una questione di grande spessore politico che nel nostro Paese si pone come una grande questione democratica: quella della inammissibilità della stipula di accordi internazionali segreti o coperti da segreto di Stato.

L'esperienza storica ci dimostra che la diplomazia segreta ha avuto un ruolo nefasto nel nostro Paese. Basti pensare allo sciagurato Trattato di Londra stipulato segretamente il 26 aprile 1915, con il quale il Governo Salandra, con la complicità del Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, e all'insaputa del Parlamento, che era nella sua maggioranza contrario alla guerra, impegnò il nostro Paese ad entrare in guerra nel termine di un mese. In questo modo fu sottratta al circuito della democrazia una scelta che si è rivelata esiziale per il futuro del nostro Paese, provocando sofferenze e lutti inenarrabili al popolo italiano (oltre 750.000 morti). Peraltro il Trattato di Londra si venne a conoscere solo perché, all'indomani della rivoluzione russa, nel novembre 1917, fu pubblicato dal giornale « *Izvestia* ». La

Costituzione italiana, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, ha ripudiato la pratica ignobile dei trattati segreti, prevedendo, agli articoli 80 e 87, una disciplina trasparente, con l'autorizzazione del Parlamento e l'intervento del Presidente della Repubblica per la ratifica dei trattati internazionali di rilevanza politica.

Purtroppo l'esperienza storica della seconda metà del novecento dimostra che, malgrado il chiaro dettato costituzionale, la diplomazia segreta non è stata messa al bando e oggi noi siamo avvolti da una ragnatela di accordi, che vincolano il nostro Paese sul piano delle relazioni internazionali, senza che il Parlamento conosca neppure l'elenco degli accordi attualmente ancora vigenti. Ciò è stato indubbiamente determinato dalle condizioni umilianti di sovranità limitata che il sistema della guerra fredda ha imposto al nostro Paese.

Orbene, la diplomazia segreta è inammissibile nel nostro ordinamento perché contrasta con il principio della responsabilità politica dell'azione di Governo e con il principio del controllo parlamentare, che costituiscono il cardine del rapporto di fiducia. Del resto attraverso la diplomazia segreta si sono compiute scelte molto vincolanti e impegnative per il nostro Paese, le cui conseguenze sono destinate a durare per un numero indeterminato di anni (basti pensare agli accordi di concessione agli Stati Uniti di basi e di facilitazioni militari). Non dimentichiamo che Gladio è nato da un accordo segreto stipulato dal SIFAR con il servizio segreto americano il 26 novembre 1956. Anche dietro la recente vicenda del rapimento da parte di agenti della CIA dell'egiziano Abu Omar, scomparso a Milano il 17 febbraio 2003, si staglia l'ombra di accordi segreti nelle relazioni con un Paese della NATO, che hanno costretto l'attuale Governo ad opporre il segreto di Stato innanzi al competente Comitato parlamentare.

La riforma dell'ordinamento dei servizi di *intelligence* non sarebbe completa se non prevedesse dei rimedi per contrastare questa pratica politica incostituzionale.

Per questo la disciplina del segreto di Stato proposta dalla Commissione Jucci è

stata completata con l'introduzione di un apposito comma all'articolo 50, che prevede che: « I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (...) ». La norma, peraltro, ribadisce un divieto che esiste già nel nostro ordinamento in quanto il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, all'articolo 13 prevede la pubblicazione, nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale*, di tutti gli accordi internazionali conclusi in forma semplificata, nonché la pubblicazione, in un supplemento trimestrale, di tutti gli atti internazionali ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali, compresi gli scambi di note e gli accordi comunque denominati.

Per rendere effettivo tale divieto, in presenza di una consolidata e illegittima prassi difforme, è stata introdotta una specifica fattispecie di reato (articolo 58, comma 2).

Inoltre è stato precisato che gli organismi di *intelligence* non hanno la competenza a stipulare accordi internazionali di alcun genere, neppure con organismi analoghi di altri Paesi (articoli 6, 16 e 19). Nel settore delle informazioni per la sicurezza gli accordi devono essere stipulati dai Ministri competenti ed esaminati dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

G) *Emersione dei fatti eversivi e degli accordi segreti.*

E infine, da ultimo ma non per ultimo in ordine di importanza, in un progetto di riforma organico dell'ordinamento dei servizi segreti, non si possono ignorare gli eventi passati. Per cambiare pagina non si può mettere « una pietra » sopra alle generazioni e agli abusi commessi. In questo delicato settore istituzionale il risanamento coincide con la conoscenza. Coloro che sanno, devono parlare e de-

vono essere incoraggiati a farlo. È questa la garanzia fondamentale che gli errori del passato non si ripeteranno più, che non ci saranno altre stragi di Stato, che non ci sarà un'altra Ustica. Togliere gli scheletri dagli armadi delle istituzioni è la nostra assicurazione per il futuro.

Per questo, a completamento di questa disciplina organica di riforma, è stato previsto un meccanismo utile per consentire l'emersione dei fatti eversivi commessi in passato.

L'articolo 63 prevede una causa speciale di non punibilità per tutti coloro che risultano implicati in fatti eversivi, commessi a causa o in occasione del servizio, qualora forniscano una piena e completa collaborazione ad una speciale Commissione istituita per fare luce sui misteri istituzionali della nostra storia recente. L'articolo 64 istituisce tale Commissione *ad hoc*, nell'ambito dell'Ispettorato, composta dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza (o da un suo delegato permanente), dal capo dell'Ispettorato (o da un suo delegato permanente) e da cinque membri eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza, scelti fra storici, giuristi ed esperti di questioni militari e diplomatiche. È previsto l'obbligo per tutto il personale, anche in quiescenza, di riferire alla Commissione i fatti eversivi di cui è venuto a conoscenza, prevedendosi esplicitamente cessato l'obbligo del segreto, comunque generato. A seguito della collaborazione fornita, la Commissione trasmette gli atti, corredati da un proprio motivato parere, all'autorità giudiziaria per la dichiarazione di non punibilità. L'autorità giudiziaria, qualora reputi infondata la richiesta, può sollevare conflitto di attribuzione.

Infine, l'articolo 65 prevede una procedura per l'emersione e la regolarizzazione degli accordi internazionali stipulati in forma segreta, o con clausola di non divulgazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLE
INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

CAPO I

ALTA DIREZIONE
E CONTROLLI COSTITUZIONALI

ART. 1.

*(Alta direzione, responsabilità
e coordinamento).*

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione e la responsabilità generale della politica delle informazioni per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.

2. Ai fini indicati nel comma 1 e in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende agli organismi informativi, disciplinati dalla presente legge, che svolgono le funzioni per l'attuazione della politica delle informazioni per la sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana altresì ogni disposizione necessaria o utile per l'organizzazione e il funzionamento di tali organismi.

3. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta, ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo III, la tutela del segreto di Stato e di ogni altro segreto rientrante in tale ambito e disciplinato dalla presente legge.

ART. 2.

(Delega al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita in via ordinaria le funzioni di cui all'articolo 1 mediante delega a un Sottosegretario di Stato che assume il titolo di Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Vice Ministro è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Non sono delegabili al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza le funzioni che la presente legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri e, in particolare, quelle in tema di alta vigilanza sui criteri di classificazione e in tema di segreto di Stato.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza sulle modalità di esercizio delle funzioni a questi delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento assumere l'esercizio diretto di tutte o di alcune di esse nonché, sentito il Consiglio dei ministri, revocare la delega al Vice Ministro.

ART. 3.

(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CNS), come organo di consultazione, di proposta e di deliberazione in materia di alta direzione della politica delle informazioni per la sicurezza.

2. Nell'ambito delle attribuzioni indicate al comma 1, il CNS:

a) elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica delle informazioni per la sicurezza e provvede all'approva-

zione del piano dell'attività delle informazioni per la sicurezza, di seguito denominato « piano dell'attività », verificandone l'attuazione nei modi e nei tempi indicati dallo stesso Consiglio;

b) delibera i regolamenti previsti dalla presente legge; designa, ai sensi del capo II, il direttore esecutivo del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), il direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE), il direttore dell'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza, nonché il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.

3. Il CNS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Del CNS fanno parte, quando si procede alla deliberazione dei regolamenti e alle designazioni di cui al comma 2, lettera b), il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa. Per l'espletamento delle funzioni di cui al citato comma 2, lettera a), il CNS è integrato a tutti gli effetti dal Ministro della giustizia, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'università e della ricerca. Le funzioni di segretario generale del CNS sono svolte, senza diritto di voto, dal direttore esecutivo del DGS.

4. Alle riunioni del CNS, il Presidente del Consiglio dei ministri o, in sua assenza, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può invitare a partecipare, anche a seguito di loro richiesta e senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri e, in qualsiasi momento e all'esclusivo fine di riferire, il direttore esecutivo del DGS, i direttori dell'AISE e dell'AISI, il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.

5. Su situazioni specifiche in ordine alle quali appare indispensabile procedere ad

approfondimenti, integrazioni o chiarimenti, il CNS può procedere all'audizione di dirigenti generali, o equiparati, delle amministrazioni civili e militari dello Stato nonché di esperti.

6. Il funzionamento del CNS è stabilito con apposito regolamento.

ART. 4.

(Comitato parlamentare per la sicurezza).

1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionale dell'attività del DGS, dell'AISE e dell'AISI spetta al Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS), costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura. I Presidenti dei due rami del Parlamento nominano, altresì, due membri supplenti per ciascuna delle due Camere.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della proposta di nomina del direttore esecutivo del DGS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI e ne acquisisce il parere. Informa, altresì, il Comitato parlamentare della nomina del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e del capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.

3. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza ed i membri del CNS. Al medesimo fine, il Comitato può altresì disporre, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, l'audizione del direttore esecutivo del DGS, dei direttori dell'AISE e dell'AISI, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la sicurezza e del capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento

degli archivi, ad esclusione di ogni altra persona addetta ai predetti organismi. Il direttore esecutivo del DGS, i direttori delle Agenzie, il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la sicurezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi hanno l'obbligo di riferire al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza sul contenuto delle audizioni svolte. I direttori dell'AISE e dell'AISI hanno, altresì, l'obbligo di riferire, rispettivamente, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno.

4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica delle informazioni per la sicurezza e sui risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività del DGS e delle Agenzie. Al Comitato parlamentare sono inoltre trasmessi tutti i regolamenti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa in attuazione della presente legge.

5. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività del DGS e delle Agenzie, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi per la sicurezza stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri dannosa alla sicurezza della Repubblica.

6. Il Comitato parlamentare esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni e alle informative previste dagli articoli 12, comma 5, 20, comma 4, 31, comma 2 e comma 3, lettera *f*), 37, comma 4, 44, comma 3, e 53, comma 1. Il Comitato parlamentare può altresì esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale di cui all'articolo 12, comma 2.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al Comitato parlamentare, in-

dicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti previsti dai commi 4, 5 e 6.

8. Qualora il Comitato parlamentare, deliberando a maggioranza, ritiene di acquisire ugualmente le informazioni di cui al comma 7, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la comunicazione o la trasmissione dei relativi atti o documenti.

9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al Comitato parlamentare di atti o documenti o la comunicazione di notizie o informazioni comporta la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti delle Camere che possono sollevare conflitto di attribuzione. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a tutelare.

10. Quando il Comitato parlamentare accerta gravi deviazioni nell'applicazione dei principi e delle regole stabiliti dalla presente legge, deliberando a maggioranza, può chiedere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di essere nominato quale Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di fornire una motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato parlamentare può altresì trasmettere relazioni alle Camere, previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esame ai fini della eventuale opposizione del segreto di Stato.

11. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei

commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.

12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato parlamentare, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione d'indagine ai sensi del rispettivo Regolamento parlamentare. La violazione del segreto, accertata dalla commissione d'indagine, costituisce, per il responsabile, causa sopraggiunta di ineleggibilità per la legislatura in corso e causa di ineleggibilità per quella successiva, da dichiarare secondo le procedure previste dai rispettivi Regolamenti parlamentari.

13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente, dalle funzioni di componente del Comitato parlamentare, il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.

CAPO II.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

SEZIONE I

DIPARTIMENTO GOVERNATIVO PER LA SICUREZZA

ART. 5.

(Dipartimento governativo per la sicurezza).

1. Per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza si avvale del Dipartimento governativo per la sicurezza (DGS), istituito, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge le funzioni indicate nella presente sezione ed è ordinato nelle seguenti strutture:

- a) Direzione esecutiva;

b) Centro di analisi integrata strategica;

c) Ispettorato;

d) Ufficio centrale per la segretezza;

e) Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi.

2. L'Ispettorato, l'Ufficio centrale per la segretezza e l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi dipendono direttamente dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, ferme restando le dipendenze organiche e funzionali dal DGS per quanto riguarda le competenze organizzative, amministrative e logistiche.

3. L'ordinamento delle strutture di cui al comma 1 e la loro articolazione in uffici e nei servizi sono stabiliti con apposito regolamento.

4. Presso il DGS opera il Comitato di garanzia di cui all'articolo 36.

ART. 6.

(Direttore esecutivo del DGS).

1. Al DGS è preposto, alle dirette dipendenze del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, un direttore esecutivo quale responsabile generale dell'attuazione amministrativa della politica delle informazioni per la sicurezza.

2. Il direttore esecutivo del DGS è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e previa designazione da parte del CNS, sentito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza.

3. Ai fini indicati al comma 1 e, in particolare, al fine di garantire l'unitarietà delle attività svolte dall'AISE e dell'AISI, il direttore esecutivo:

a) fornisce al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza ogni elemento a sostegno dei processi decisionali governativi e ritenuto utile per l'attuazione della politica delle informazioni per la

sicurezza di cui all'articolo 1 e lo aggiorna su ogni questione di rilievo;

b) propone al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza il progetto di piano dell'attività ripartendo gli obiettivi secondo le competenze dell'AISE e dell'AISI e, dopo l'approvazione e la conseguente diramazione, ne controlla costantemente l'attuazione, indirizzando su ricerche informative mirate, se necessario, l'attività delle citate Agenzie;

c) informa il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza dell'attività svolta dall'AISE e dell'AISI e, quando ne ricorrono le condizioni, delle eventuali interferenze verificatesi indicando, in tale caso, le direttive impartite e, se queste non sono state attuate, di aver esercitato il potere di avocazione;

d) esercita le funzioni di segretario generale del CNS;

e) è responsabile della struttura del sistema statistico e informativo attivato presso il Centro di analisi integrata strategica di cui all'articolo 9;

f) convoca e presiede il Comitato tecnico esecutivo di cui all'articolo 7;

g) garantisce lo scambio informativo tra l'AISE e l'AISI e le Forze di polizia nonché tra le medesime Agenzie e il Reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della difesa (RIS - Difesa), richiedendo, quando necessario, l'intervento del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza allo scopo di far rimuovere dai Ministri della difesa e dell'interno ogni eventuale impedimento;

h) cura il coordinamento dei rapporti con gli organismi informativi degli altri Stati ed è preventivamente informato di ogni collegamento operativo tenuto con essi dell'AISE e dell'AISI;

i) propone al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi indicati all'articolo 8 nonché, per la successiva nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, il vicedirettore esecutivo

e il capo del Centro di analisi integrata strategica;

l) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali del Dipartimento non compresi tra quelli di cui alla lettera i) e nomina i funzionari di collegamento con i Ministeri interessati alla ricerca delle informazioni per la sicurezza.

4. Il direttore esecutivo del DGS non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

ART. 7.

(Comitato tecnico esecutivo).

1. Presso il DGS è istituito un Comitato tecnico esecutivo (CTE), del quale fanno parte i direttori dell'AISE e dell'AISI, convocato almeno settimanalmente dal direttore esecutivo del Dipartimento che lo presiede. Il direttore esecutivo convoca il CTE quando lo ritiene opportuno e, comunque, almeno una volta al mese, con la partecipazione anche del capo della Polizia, dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e del capo del RIS — Difesa. Quando se ne ravvisa l'esigenza e, anche su loro richiesta, il direttore esecutivo può invitare a partecipare alle riunioni anche dirigenti generali di Ministeri e di enti e amministrazioni pubblici anche ad ordinamento autonomo interessati alla ricerca delle informazioni per la sicurezza.

2. Il CTE:

a) garantisce lo scambio informativo fra l'AISE e l'AISI e le Forze di polizia, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e i Ministri interessati;

b) ripartisce operativamente fra l'AISE e l'AISI gli obiettivi previsti dal piano dell'attività;

c) garantisce lo scambio informativo tra l'AISE e l'AISI e il RIS-Difesa, secondo modalità stabilite di concerto tra il Vice Ministro delle informazioni per la sicu-

rezza e i Ministri interessati, fermo restando che il RIS-Difesa assolve a compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni;

d) cura secondo le modalità stabilite con regolamento il collegamento con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca, nonché con enti e amministrazioni pubblici anche ad ordinamento autonomo interessati alla ricerca delle informazioni sulla sicurezza.

ART. 8.

(Direzione esecutiva del DGS).

1. Il DGS gestisce, attraverso la direzione esecutiva, tutte le funzioni strumentali allo svolgimento delle attività amministrative, contabili e finanziarie, anche dall'AISE e dell'AISI.

2. Rientrano in particolare tra le funzioni strumentali indicate al comma 1, quelle in materia:

a) giuridica e del contenzioso;

b) di reclutamento, stato e progressione di qualifica del personale;

c) di formazione del personale;

d) di relazioni esterne;

e) logistica, limitatamente a quanto attiene agli approvvigionamenti di materiali, mezzi, strumenti, dotazioni strutturali, servizi e lavori che si rendono necessari per il funzionamento degli organismi informativi, secondo le modalità di cui all'articolo 29.

3. Le forme e le modalità della gestione delle funzioni di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 9.

(Centro di analisi integrata strategica).

1. Nell'ambito del DGS è istituito un Centro di analisi integrata strategica che:

a) raccoglie le informazioni, le relazioni e i rapporti ricevuti dall'AISE e dall'AISI, dalle Forze di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti di ricerca anche privati;

b) redige relazioni su situazioni sia generali sia particolari e formula valutazioni e previsioni;

c) elabora il progetto di piano dell'attività, anche sulla base delle indicazioni ricevute dall'AISE e dall'AISI;

d) provvede alla realizzazione di un sistema statistico e informatico nonché al suo costante adeguamento all'evoluzione tecnologica, stabilendo le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi degli organismi informativi e la loro compatibilità ai fini della presente legge per il collegamento permanente con le strutture analoghe delle Forze di polizia o con altre di specifico interesse per la sicurezza della Repubblica, secondo modalità stabilite con regolamento.

2. Della struttura del sistema statistico e informatico di cui al comma 1, lettera d), è direttamente responsabile il direttore esecutivo del DGS.

ART. 10.

(Ispettorato).

1. L'Ispettorato del DGS ha il compito di verificare la corretta gestione delle strutture degli organismi informativi previsti dalla presente legge per quanto riguarda l'impiego delle risorse umane e materiali loro assegnate, la tenuta e la gestione degli archivi, l'attività relativa alla tutela del segreto, nonché l'attuazione e il rispetto delle disposizioni e delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei

ministri, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché dai Ministri dell'interno e della difesa per quanto di loro competenza.

2. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può affidare all'Ispettorato specifici incarichi temporanei e straordinari, nonché disporre ispezioni sulla gestione dei fondi riservati, anche su richiesta dei Ministri dell'interno e della difesa.

3. L'attività ispettiva è programmata e monitorata mediante apposite direttive dal capo dell'Ispettorato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del CNS. Il capo dell'Ispettorato è tenuto a presentare al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e, per conoscenza, al CNS, una relazione annuale sull'attività ispettiva e sugli incarichi svolti, corredata da eventuali proposte di riforma.

4. Gli ispettori esercitano le funzioni loro affidate in piena autonomia di giudizio, in conformità alle disposizioni della presente legge, ai relativi regolamenti di attuazione e alle specifiche istruzioni impartite dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al quale riferiscono direttamente su ogni ispezione o incarico svolti con la relazione scritta, inviata in copia al capo dell'Ispettorato. Le ispezioni e gli incarichi previsti dai commi 1, 2 e 3 non sono consentiti nel corso dello svolgersi di operazioni, salvo che non siano espressamente richiesti dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza.

5. Nell'esecuzione dei propri compiti gli ispettori hanno facoltà di accesso a tutti gli atti e documenti conservati presso le strutture degli organismi informativi e hanno altresì facoltà di acquisire informazioni da altri enti pubblici e privati; possono avvalersi della collaborazione delle strutture degli organismi informativi; possono inoltre proporre riforme dell'ordinamento delle citate strutture e l'adozione di provvedimenti urgenti per assicurare il buon funzionamento delle strutture stesse.

6. Le modalità di funzionamento dell'Ispettorato sono stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, che fissa, altresì, la specifica dotazione organica degli ispettori e le caratteristiche di elevata specializzazione richieste per la loro assunzione in via esclusiva. Il periodo di permanenza nell'Ispettorato è di sette anni e non può essere rinnovato. Non è consentito il passaggio degli ispettori a nessun ufficio degli organismi informativi. Per un periodo iniziale di cinque anni, gli ispettori possono provenire dall'interno degli organismi informativi, ferma restando l'impossibilità di una loro riassegnazione agli stessi organismi.

ART. 11.

(Ufficio centrale per la segretezza).

1. L'Ufficio centrale per la segretezza (UCSE) svolge funzioni direttive, di coordinamento, consultive, di studio e di controllo in ordine alla tutela amministrativa di quanto coperto da classifica di segretezza sotto il profilo della sicurezza dei documenti, dei materiali, del personale, degli aspetti di carattere industriale, delle infrastrutture e delle installazioni di interesse fondamentale o strategico per la sicurezza nazionale, delle comunicazioni e dei sistemi di elaborazione automatizzata dei dati.

2. Il capo dell'Ufficio centrale per la segretezza è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del CNS.

3. L'Ufficio centrale per la segretezza è competente al rilascio e al ritiro del nulla osta di segretezza (NOS) nei confronti dei soggetti che hanno necessità di accedere o di trattare notizie, atti, documenti e ogni altra cosa a cui è attribuita una delle classifiche di segretezza previste dall'articolo 55.

4. L'Ufficio centrale per la segretezza è altresì competente al rilascio e al ritiro del NOS necessario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento degli appalti

dei lavori e delle forniture di beni e servizi.

ART. 12.

*(Ufficio centrale
per il coordinamento degli archivi).*

1. All'ufficio centrale per il coordinamento degli archivi sono demandate:

a) l'attuazione delle disposizioni che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *d*), disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi degli organismi informativi;

b) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione degli archivi;

c) la conservazione, in via esclusiva, presso un apposito archivio storico, della documentazione relativa alle attività e alle spese, anche se riservate, compiute dagli organismi informativi;

d) la tenuta e la gestione dell'archivio centrale di cui al comma 2.

2. Presso l'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è collocato l'archivio centrale dei dati del sistema informativo per la sicurezza della Repubblica. All'archivio sono trasmessi senza ritardo, per l'immediata immissione, tutti i dati di cui dispongono gli archivi dell'AISE e dell'AISI ivi compresi i dati originati dai centri operativi. La trasmissione può essere differita solo quando ricorrono indispensabili esigenze operative e limitatamente al tempo in cui esse sono effettive.

3. Gli archivi dell'AISE e dell'AISI cessano di avere memoria dei dati trasmessi all'archivio centrale di cui al comma 2 quando essi non sono strumentali ad attività in corso e comunque non oltre un anno dalla loro iniziale trattazione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche per quanto riguarda la documentazione cartacea dell'AISE e dell'AISI.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento degli archivi degli organismi informativi sono disciplinate con re-

golamenti i cui schemi sono trasmessi Comitato parlamentare per la sicurezza perché formuli le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono comunque emanati.

6. Il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa designazione del CNS.

ART. 13.

(Archivi cartacei pregressi).

1. Per gli archivi cartacei pregressi una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri predispone un piano di informatizzazione degli atti, ove possibile, e dei registri e fissa le modalità di conservazione e di consultazione della documentazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede ad individuare la documentazione destinata alla conservazione e a fissare i criteri per l'invio della stessa all'archivio di Stato.

3. Con i regolamenti di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabiliti la composizione della commissione, nonché i tempi e le modalità del suo funzionamento.

SEZIONE II

AGENZIE DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

ART. 14.

*(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza esterna).*

1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza esterna (AISE) per difendere, in cooperazione con l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI), ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, l'indipendenza e l'integrità

della Repubblica da ogni pericolo, minaccia o aggressione provenienti dall'esterno.

2. Ai fini indicati al comma 1, l'AISE svolge, in particolare, attività di ricerca informativa all'estero soprattutto nelle aree sensibili agli interessi nazionali, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze armate per:

a) le esigenze connesse con impegni derivanti dalle alleanze internazionali;

b) l'attività di cooperazione in campo militare nell'ambito degli organismi internazionali;

c) la pianificazione e l'attività operativa militare;

d) la valutazione delle minacce all'equilibrio economico-finanziario regionale, locale e settoriale derivanti dall'instabilità valutaria e monetaria sui mercati dei beni e dei servizi nonché delle minacce all'ordine economico internazionale derivanti dagli sviluppi destabilizzanti nei settori strategici;

e) la valutazione delle minacce derivanti dai flussi migratori;

f) la valutazione delle minacce derivanti dal traffici di materiali utilizzabili per armi nucleari, batteriologiche e chimiche.

3. L'AISE svolge, altresì, sul territorio nazionale e rispetto a ogni minaccia esterna, attività di contrasto alla proliferazione militare, a indebite influenze sugli interessi nazionali nonché di tutela del segreto militare, industriale, economico-finanziario, scientifico e tecnologico.

4. Per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1, 2 e 3, l'AISE svolge attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.

5. L'AISE coopera, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, per la tutela all'estero dei cittadini italiani e dell'Unione europea e

dei loro beni di cui lo Stato assume la protezione.

6. L'AISE ha alle proprie dipendenze i centri operativi situati all'estero e utilizza, sul territorio nazionale, i centri operativi dell'AISI. Le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.

ART. 15.

(Competenze del Ministro della difesa).

1. Il Ministro della difesa:

a) disciplina, con proprio decreto, l'ordinamento degli uffici dell'AISE e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;

b) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo generale sulle attività dell'AISE e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISE;

c) dispone l'utilizzazione delle risorse umane e tecniche delle Forze armate a sostegno dell'attività di ricerca informativa dell'AISE effettuata attraverso l'intercettazione elettronica dei segnali, delle comunicazioni e delle immagini satellitari;

d) consente che le risorse di cui alla lettera c), siano messe a disposizione dell'AISI, su richiesta del Direttore esecutivo dell'AISI;

e) dispone l'utilizzazione delle risorse tecniche dell'AISE per le eventuali esigenze di comunicazione, richieste dal Ministro degli affari esteri;

f) impiega l'AISE, per specifiche operazioni, per le esigenze delle Forze armate, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;

g) propone al CNS, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, la nomina del direttore dell'AISE;

h) designa, su proposta del direttore dell'AISE e per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore e i capi reparto dell'AISE;

i) ordina il supporto tecnico dell'AISE alle Forze di polizia nelle attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

l) assicura il necessario collegamento tra l'AISE e il RIS-Difesa.

ART. 16.

(Direttore dell'AISE e sue competenze).

1. Il direttore dell'AISE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISE sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità il direttore:

a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati all'estero, dandone preventiva comunicazione al Ministro della difesa e al direttore esecutivo;

b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISE;

c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;

d) mantiene i rapporti con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo;

e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dell'AISE, al fine di portarli a conoscenza del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;

f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività;

g) propone al Ministro della difesa la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

i) riferisce costantemente al Ministro della difesa sull'attività svolta dall'AISE e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro della difesa, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISE.

2. Il direttore dell'AISE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

ART. 17.

*(Agenzia delle informazioni
per la sicurezza interna).*

1. È istituita l'Agenzia delle informazioni per la sicurezza interna (AISI) per difendere, in cooperazione con l'AISE ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge, la Repubblica e le istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione proveniente dall'interno del territorio nazionale.

2. Ai fini indicati al comma 1, l'AISI svolge, in particolare, attività di ricerca informativa sul territorio nazionale e, in cooperazione con l'AISE, anche all'estero, fornendo supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione dei rischi derivanti da:

a) eversione di qualunque natura;

b) terrorismo;

c) criminalità organizzata, anche di tipo economico;

d) traffici di armi nonché ogni altro traffico illecito;

e) movimenti migratori;

f) minacce biologiche ed ecologiche.

3. L'AISI svolge, in ambito nazionale, per le esigenze istituzionali di cui ai commi 1 e 2, attività di controspionaggio, controinfluenza, controingerenza e controinformazione.

4. L'AISI coopera sul territorio nazionale, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, su disposizione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, previa richiesta dell'autorità competente, alla tutela dei cittadini e dei loro beni di cui lo Stato assume la protezione.

5. L'AISI ha alle proprie dipendenze i centri operativi situati nel territorio nazionale e utilizza all'estero i centri operativi dell'AISE. Le modalità per l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma sono stabilite con regolamento, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di intesa con i Ministri dell'interno e della difesa.

ART. 18.

(Competenze del Ministro dell'interno).

1. Il Ministro dell'interno:

a) disciplina, con proprio decreto, l'ordinamento degli uffici dell'AISI e la loro articolazione in reparti, in attuazione delle disposizioni approvate dal CNS;

b) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo generale sulle attività dell'AISI e per quanto riguarda la gestione delle risorse finanziarie di carattere riservato assegnate all'AISI;

c) ordina il supporto tecnico dell'AISI alle Forze di polizia nelle attività di prevenzione di reati di particolare gravità per la difesa della legalità repubblicana, di intesa con il vice ministro delle informazioni per la sicurezza, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) dispone l'impiego dell'AISI, in particolari situazioni, per le esigenze delle Forze di polizia, di intesa con il Vice

Ministro delle informazioni per la sicurezza;

e) propone al CNS, di intesa con il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, la nomina del direttore dell'AISI;

f) designa, su proposta del direttore dell'AISI, per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il vice direttore e i capi reparto dell'AISI;

g) individua l'organo del Ministero dell'interno incaricato dei collegamenti con gli organismi informativi e al quale i direttori di questi ultimi sono tenuti ad inviare le informazioni di interesse anche relative a fatti configurabili come reati.

ART. 19.

(Direttore dell'AISI e sue competenze).

1. Il direttore dell'AISI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è responsabile della gestione dell'AISI sotto il profilo tecnico-operativo. A tale fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità, il direttore:

a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi situati nel territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Ministro dell'interno e al direttore esecutivo;

b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AISI;

c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate;

d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il direttore esecutivo;

e) invia tempestivamente al direttore esecutivo informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dal-

l'AISI, al fine di portarli a conoscenza del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza;

f) garantisce la corretta esecuzione del piano dell'attività;

g) propone al Ministro dell'interno la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AISI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

i) riferisce costantemente al Ministro dell'interno sull'attività svolta dall'AISI e presenta al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, tramite il direttore esecutivo, e al Ministro dell'interno, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AISI.

2. Il direttore dell'AISI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

CAPO III

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI

ART. 20.

(Contingente speciale del personale).

1. È costituito presso il DGS il contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi, determinato con apposito regolamento. Il regolamento stabilisce, altresì, l'ordinamento del personale e la disciplina del relativo trattamento economico e previdenziale in conformità ai principi di cui al presente titolo.

2. Il personale iscritto nel contingente speciale di cui al comma 1 è composto da dipendenti civili e militari dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche che sono assegnati, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero presso l'amministrazione di appartenenza, secondo le forme previste dai

rispettivi ordinamenti, alle dipendenze degli organismi informativi per il periodo stabilito ai sensi dell'articolo 21, comma 6, nonché da personale assunto direttamente con contratto a tempo determinato. I posti del personale collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di appartenenza non sono disponibili ai fini della progressione di carriera del personale in servizio presso le amministrazioni stesse.

3. Il personale del contingente speciale è destinato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentito il Ministro della difesa per l'AISE e il Ministro dell'interno per l'AISI, alle strutture del DGS, all'AISE e all'AISI, sulla base delle richieste avanzate dai rispettivi direttori, in relazione alle esigenze e all'organizzazione interna degli organismi stessi.

4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è comunicato prima della sua adozione al Comitato parlamentare per la sicurezza, che può formulare osservazioni in merito entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento è comunque emanato. Analoga procedura è seguita per le eventuali successive modifiche del regolamento.

ART. 21.

(Reclutamento del personale).

1. Il reclutamento del personale mediante assegnazione da altra amministrazione avviene a seguito di apposita procedura selettiva, previa diffusione presso le amministrazioni interessate di avviso che specifica le competenze e i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, nell'ambito del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle università, dagli enti pubblici di ricerca ed, eventualmente, anche dalle altre amministrazioni pubbliche.

2. Il reclutamento del personale mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato avviene secondo speciali procedure concorsuali fissate in relazione alle particolari funzioni da esple-

tare, sulla base dei requisiti e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1.

3. Il ricorso alla procedura di cui al comma 2 è consentito per il reclutamento di personale di alta e particolare specializzazione ed è comunque vietato per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari. In ogni caso il personale reclutato con tale procedura non può complessivamente superare il limite stabilito dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, e comunque un decimo del contingente speciale costituito ai sensi del medesimo articolo 20.

4. È fatta salva la possibilità di procedere al reclutamento di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche o anche esterno alle stesse, mediante chiamata diretta e per il periodo determinato ai sensi del comma 6, per funzioni da espletare presso gli uffici di immediato supporto al direttore esecutivo del DGS e ai direttori dell'AISE e dell'AISI in misura complessivamente non superiore a nove unità.

5. Agli aspiranti al reclutamento si applica altresì il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

6. L'assegnazione e il contratto di lavoro previsto dal presente articolo hanno durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6. Il rinnovo è concesso dal direttore esecutivo del DGS, su proposta dei responsabili dei singoli organismi informativi. Il personale analista e quello addetto alle attività all'estero senza copertura possono essere autorizzati a permanere per un periodo massimo di altri cinque anni dal direttore esecutivo e su proposta dei direttori dell'AISE o dell'AISI per il personale dipendente da queste ultime. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può autorizzare, in casi speciali e in relazione a specifiche e documentate situazioni o esigenze, con motivata proposta del direttore esecutivo, su iniziativa dei responsabili dei singoli organismi informativi, la permanenza per un terzo quinquennio, o per un periodo inferiore, di tutto il personale, ovvero per un

quarto quinquennio, o per un periodo inferiore, del personale analista e di quello addetto all'attività all'estero senza copertura. In nessun caso è consentita l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con gli organismi informativi dopo la conclusione del periodo di assegnazione ovvero dopo la scadenza del contratto ai sensi del presente comma, fatta salva la potestà di designazione da parte del CNS per gli incarichi di cui all'articolo 3. Il direttore esecutivo, i direttori dell'AISE e dell'AISI, i capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi possono permanere nell'incarico quattro anni, rinnovabili solo una volta.

7. Resta fermo il potere del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del direttore esecutivo del DGS, su iniziativa dei direttori dell'AISE e dell'AISI, nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, per il personale rispettivamente dipendente, di disporre in qualsiasi momento il loro immediato rientro all'amministrazione di appartenenza o l'anticipata risoluzione del contratto, senza preavviso, in tutti i casi in cui la permanenza del dipendente al servizio dell'organismo stesso, anche per fatti estranei alla prestazione lavorativa, sia incompatibile o possa comunque compromettere il buon funzionamento dell'organismo. Nel caso di procedimento disciplinare aperto nei confronti di personale proveniente da altra amministrazione, qualora l'ufficio competente del DGS ritenga che possa essere comminata la sanzione disciplinare della destituzione o del licenziamento con o senza preavviso, il procedimento viene interrotto e gli atti relativi sono immediatamente trasmessi all'amministrazione di appartenenza del dipendente stesso, contestualmente all'adozione del decreto ministeriale di rientro.

8. Alle procedure di reclutamento di cui al presente articolo provvedono apposite commissioni, nominate dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, presiedute da un dirigente generale dello

Stato o equiparato, o da un professore ordinario di università, e composte in numero pari da personale addetto agli organismi informativi e da esperti, civili e militari, estranei agli organismi stessi. Non possono fare parte delle commissioni come membri esterni coloro che hanno avuto rapporti, di lavoro o di collaborazione con i suddetti organismi nei cinque anni precedenti; rapporti di lavoro o di collaborazione sono vietati altresì per i cinque anni successivi all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

9. Per il reclutamento del personale addetto agli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

10. È fatto divieto ai responsabili degli organismi informativi di instaurare rapporti di lavoro, anche a titolo precario, presso gli organismi stessi, in forme diverse da quelle previste dalla presente legge. È altresì fatto divieto di mantenere tali rapporti con soggetti legati da relazioni coniugali o di convivenza abituale o di parentela e di affinità entro il quarto grado con personale in servizio ai suddetti organismi. Ferme restando le disposizioni della legge penale, le assunzioni effettuate in violazione dei divieti stabiliti dal presente comma determinano comunque la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

11. Il personale addetto agli organismi informativi non può assumere altro impiego o incarico né esercitare attività professionale commerciale o industriale, anche se a carattere occasionale, fatto salvo quanto disposto all'articolo 44, comma 1. Non può inoltre svolgere attività politica o sindacale, partecipare a scioperi e alle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, ed è tenuto a dichiarare, al momento del reclutamento, l'eventuale appartenenza ad associazioni, movimenti e comitati con qualsiasi finalità. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma costituisce causa di anticipata ri-

soluzione del rapporto con gli organismi ai sensi del comma 7.

12. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta del direttore esecutivo del DGS, dei direttori dell'AISE e dell'AISI, dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, può assegnare incarichi di collaborazione a esperti esterni, in misura non superiore a trenta, per specifici obiettivi e con contenuti professionali di natura tecnica o scientifica, di durata non superiore a tre anni, rinnovabili non più di due volte.

13. Tutto il personale che, ai sensi del presente articolo, presta comunque la propria opera a favore degli organismi informativi, è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

14. Al personale addetto agli organismi informativi è altresì fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese operanti nel settore della produzione o del commercio delle armi o nel settore della investigazione privata per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui al presente comma comporta, in relazione a quanto percepito, l'irrogazione, da parte del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 25.000 euro e, nel massimo, al doppio del corrispettivo netto percepito.

15. In nessun caso gli organismi informativi possono avvalersi, in modo organico o saltuario, dell'opera di membri del Parlamento, componenti degli organi deliberativi delle regioni e degli enti locali, magistrati, ministri di culto, giornalisti. Identico divieto vige altresì nei confronti di tutti coloro che, per comportamenti o per azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione.

ART. 22.

(Trattamento economico e previdenziale).

1. Il trattamento economico del personale addetto agli organismi informativi è composto dai seguenti elementi retributivi:

a) stipendio tabellare, in misura pari allo stipendio goduto dal personale di identica qualifica, livello o grado dell'amministrazione di appartenenza e comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita in tale amministrazione, oltre alla indennità integrativa speciale e all'assegno per il nucleo familiare in quanto spettante ai sensi delle disposizioni vigenti. Per il personale assunto direttamente, lo stipendio è stabilito mediante tabella di equiparazione predisposta con il regolamento previsto dall'articolo 20, comma 1, sulla base di criteri di corrispondenza con le qualifiche, i livelli e i gradi esistenti presso le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca;

b) indennità di funzione onnicomprensiva di qualsiasi altro trattamento accessorio, graduata per qualifiche o per livelli e a seconda della capacità professionale richiesta e della responsabilità connessa, nonché del grado di rischio e di riservatezza imposto dallo svolgimento della prestazione lavorativa;

c) premi annuali di risultato, non periodici e non continuativi, concessi con motivazione individuale a non più di un decimo del personale addetto a ciascun organismo informativo in relazione all'espletamento di particolari operazioni a all'impegno straordinario richiesto per particolari situazioni o esigenze.

2. Lo stipendio di cui alla lettera a) del comma 1 segue le variazioni della stessa voce retributiva per il personale delle amministrazioni di provenienza o per il personale individuato come corrispondente nelle tabelle di equiparazione. L'indennità prevista dal medesimo comma 1, lettera b), è stabilita dal regolamento di

cui all'articolo 20, comma 1, secondo criteri di correlazione, individuati sulla base dei parametri indicati al periodo precedente, in misura compresa tra una e sei volte l'indennità pensionabile spettante al dirigente generale di pubblica sicurezza o grado equiparato. I premi di cui al citato comma 1, lettera c), sono determinati dai responsabili degli organismi informativi in base a criteri selettivi entro i limiti fissati dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, e comunque in misura mai superiore al 30 per cento dell'importo annuale della indennità di funzione individualmente percepita. Tali premi gravano sul capitolo di bilancio per le spese riservate.

3. L'indennità di funzione dei direttori e dei vice direttori degli organismi informativi nonché dei capi dell'Ispettorato, dell'Ufficio centrale per la segretezza e dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi è fissata con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

4. È fatto divieto di corrispondere al personale addetto agli organismi informativi qualsiasi trattamento economico accessorio sotto forma di assegno o indennità diversi da quelli previsti dal comma 1, ivi compresa ogni esenzione, riduzione o agevolazione fiscale ulteriore rispetto a quelle ordinariamente previste per i redditi da lavoro dipendente. È fatta salva l'assimilazione del suddetto personale al personale appartenente alle amministrazioni civili e militari dello Stato ai fini dell'accesso ai contributi comunque concessi dallo Stato a cooperative di dipendenti pubblici in adempimento di disposizioni di legge, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con imputazione della relativa spesa sullo stanziamento di bilancio per gli organismi informativi. È altresì escluso al momento del rientro all'amministrazione di appartenenza o in caso di passaggio, sotto qualsiasi forma, ad altra amministrazione pubblica, il mantenimento del trattamento economico acces-

sorio maturato alle dipendenze degli organismi stessi.

5. Il compenso per gli incarichi di collaborazione previsti dall'articolo 21, comma 12, è fissato in misura corrispondente a quella stabilita dalle tariffe professionali, ovvero, in mancanza, con riferimento ai valori di mercato per il particolare settore di attività.

6. Ferma restando la valutazione del servizio prestato presso gli organismi informativi come servizio effettivo e senza interruzioni ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, al personale stesso, al momento del rientro presso l'amministrazione di appartenenza, è erogata una indennità complessiva pari a una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato presso gli organismi stessi.

7. Al personale assunto direttamente si applica quanto disposto dal comma 6. Al personale stesso, che non ha presentato domanda di inquadramento ai sensi dell'articolo 25, è erogata, al momento della scadenza del contratto con gli organismi informativi, una indennità complessiva pari ad una mensilità della retribuzione, comprendente stipendio tabellare e indennità di funzione, per ogni anno di servizio presso gli organismi stessi, computando l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento di quella in godimento a tale data e con l'esclusione dei premi di risultato.

8. Al personale addetto agli organismi informativi si applicano gli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente sulla base di una condizione di parità di trattamento con i dipendenti delle amministrazioni civili e militari di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, le condizioni e le modalità per il riconoscimento di particolari servizi prestati presso gli organismi informativi tra

i lavori particolarmente usuranti ai fini del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

9. Il DGS è tenuto a versare all'amministrazione di appartenenza o di destinazione del personale l'importo dei contributi e delle ritenute previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 23.

(Progressione di qualifica negli organismi informativi).

1. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, sono stabilite condizioni e modalità per l'eventuale passaggio del personale addetto agli organismi informativi alle qualifiche o ai livelli immediatamente superiori dell'ordinamento degli organismi stessi. A tale compito provvedono, su proposta del direttore dell'organismo interessato, commissioni formate secondo i criteri di cui all'articolo 21, comma 8.

ART. 24.

(Progressione di carriera nell'amministrazione di appartenenza).

1. Il servizio prestato presso gli organismi informativi è equiparato a quello prestato nelle amministrazioni di appartenenza. Tuttavia, quando il servizio prestato negli organismi informativi deve essere assoggettato, secondo il rispettivo ordinamento delle amministrazioni, a specifica valutazione da parte di una commissione di promozione o di avanzamento, tale valutazione viene formulata, anche sulla base di note di merito predisposte dall'organismo interessato, dalla commissione competente, integrata dalla partecipazione del direttore dell'organismo stesso. La progressione in carriera nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza non produce effetti sulla qualifica o sul livello assegnato presso gli organismi informativi.

ART. 25.

(Inquadramento nelle amministrazioni statali e pubbliche).

1. Il personale assunto direttamente mediante contratto a tempo determinato, alla scadenza stabilita ai sensi dell'articolo 21, comma 6, a domanda, è inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altra amministrazione statale, anche in soprannumero, ovvero di altra amministrazione pubblica, secondo speciali modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, della presente legge per l'adeguamento alla suddetta categoria di personale delle procedure per l'attuazione della mobilità, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 26.

(Titoli preferenziali per la partecipazione a concorsi pubblici).

1. Per il personale assunto direttamente e che non ha presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 25, il servizio prestato presso gli organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione concorsi pubblici.

2. Al numero 16 del comma 4 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi del sistema delle informazioni per la sicurezza ».

ART. 27.

(Personale in servizio).

1. Il DGS predispone piani annuali per il rientro nell'amministrazione di prove-

nienza o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica di tutto il personale addetto agli organismi informativi per la sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani di rientro sono redatti a partire dal personale con maggiore anzianità, sulla base della valutazione delle posizioni individuali oltre che degli incarichi espletati, consentendo comunque al personale il conseguimento della durata massima di permanenza prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 21, comma 6. Il rientro è attuato entro il periodo massimo di sei anni. Il DGS può stipulare appositi accordi con le amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, o con apposito regolamento.

2. Il personale di cui al comma 1 mantiene l'inquadramento nella qualifica rivestita nonché il trattamento economico e previdenziale in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa l'acquisizione della classe di stipendio in maturazione e fatto salvo quanto previsto al comma 3. A tale fine l'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dall'articolo 22 è conservata a ciascuna unità di personale come assegno *ad personam*, riassorbibile dai futuri miglioramenti economici, esclusi quelli relativi allo stipendio tabellare come determinati secondo l'ordinamento dell'amministrazione di rispettiva destinazione.

3. È fatta salva l'immediata applicazione al personale di cui al comma 1, con regolamento, degli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente previsti dalle disposizioni vigenti per i dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato; è fatto altresì salvo l'assoggettamento del trattamento accessorio fisso all'ordinario regime, anche fiscale, delle spese ordinarie.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE
E FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI INFORMATIVI

ART. 28.

*(Norme di organizzazione
e di funzionamento).*

1. All'organizzazione e al funzionamento degli organismi informativi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, fatti salvi, per quanto riguarda i procedimenti relativi alle materie di cui al capo III e al presente capo e in conformità alle specifiche disposizioni di attuazione stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20 comma 1, o con apposito regolamento, i principi concernenti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi, nonché i principi concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e quelli concernenti la valutazione della correttezza, economicità ed efficacia della gestione delle risorse e le relative responsabilità.

ART. 29.

*(Norme per la stipula di contratti
per appalti e forniture).*

1. Alle procedure poste in essere dalla direzione esecutiva del DGS per la stipula di contratti per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi si applicano le disposizioni stabilite da un apposito regolamento, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 61. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, pos-

sono essere effettuati in economia e che possono essere autonomamente assunti dall'AISE e dall'AISI.

ART. 30.

(Ricorsi giurisdizionali).

1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi oggetto controversie nelle materie di cui al capo III e al presente capo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

ART. 31.

(Spese per gli organismi informativi).

1. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, una apposita unità previsionale di base per le spese degli organismi informativi.

2. All'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CNS, e su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, sentiti i responsabili degli organismi informativi, ripartisce tra gli organismi stessi lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato, stabilendo altresì le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza.

3. Sono adottate con regolamento le norme concernenti la tenuta del bilancio e del rendiconto e la gestione delle spese degli organismi informativi, anche in deroga alle disposizioni vigenti sulla contabilità gene-

rale dello Stato, ma nel rispetto dei relativi principi nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo, nel quale sono iscritti, in appositi capitoli, i fondi per le spese riservate, e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono unici per tutti gli organismi informativi e sono predisposti dal direttore esecutivo del DGS, su proposta, per la parte di rispettiva competenza, dei responsabili degli organismi informativi;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sono inviati, per la verifica della legittimità e della regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'Ispettorato, al controllo di un ufficio della Corte dei conti, costituito nell'ambito della sezione per il controllo dello Stato e distaccato presso il DGS;

c) gli atti di gestione del fondo di cui alla lettera b) sono assunti dal direttore esecutivo e dai dirigenti del DGS, salvo quanto previsto dall'articolo 29, e sono assoggettati al controllo preventivo di un apposito ufficio della Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri, distaccato presso il Dipartimento stesso;

d) ai componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e della Ragioneria centrale di cui alle lettere b) e c) si applica il disposto dell'articolo 21, comma 13, e nei loro confronti è vietata l'erogazione di qualsiasi indennità speciale connessa a tale incarico;

e) gli atti di gestione del fondo per le spese riservate sono assunti esclusivamente dal direttore esecutivo del DGS, dal direttore dell'AISE e dal direttore dell'AISI, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale, rispettivamente, al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno. I rendiconti e la relazione presentati dal direttore dell'AISE e dal direttore dell'AISI sono altresì trasmessi al Vice Ministro delle infor-

mazioni per la sicurezza tramite il direttore esecutivo del DGS;

f) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria del fondo per le spese ordinarie sono trasmessi, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare per la sicurezza, al quale i Ministri competenti riferiscono altresì annualmente sulle linee essenziali della gestione finanziaria del fondo per le spese riservate, quantificate per settori di intervento come determinati dagli indirizzi politici. La documentazione delle spese riservate è trasmessa alla fine dell'esercizio finanziario all'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, nell'archivio storico di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).

TITOLO II

GARANZIE FUNZIONALI E TUTELA DEL SEGRETO

CAPO I

GARANZIE FUNZIONALI

ART. 32.

(Ambito di applicazione).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che tiene condotte costituenti reati durante la predisposizione o l'attuazione delle operazioni e nell'ambito delle attività previste e deliberate ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.

2. La speciale causa di non punibilità indicata al comma 1 non si applica quando la condotta costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche. Non si applica, altresì, per i reati compresi fra quelli contro l'amministrazione della giustizia e che non si concretano in condotte di favoreggiamento personale o reale connesse o strumentali a

operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 34, sempreché tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.

3. Quando in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate dai commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette agli organismi informativi e risulta che il ricorso a esse era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, agli addetti a tali organismi.

ART. 33.

(Presupposti).

1. La speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 32 si applica solo quando il personale addetto agli organismi informativi, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, procede a operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge e delle norme organizzative degli organismi informativi e, nella predisposizione o nell'attuazione di tali operazioni, compie attività costituenti reato a seguito di una valutazione di proporzionalità condotta sulla stregua dei criteri indicati al comma 2 del presente articolo e autorizzate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 34.

2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata al comma 1 del presente articolo, il ricorso a una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 32, è consentito solo quando la condotta stessa è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge, tale risultato non è diversamente perseguibile e la condotta tenuta è adeguata al raggiungimento del fine a seguito di una valutazione complessiva di comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

ART. 34.

(Procedure).

1. Le condotte indicate nell'articolo 32 sono autorizzate, nei casi previsti dal medesimo articolo e ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 33, dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 36.

2. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza provvede ai sensi del comma 1, su proposta del direttore esecutivo del DGS formulata, su richiesta del direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione. Del provvedimento adottato, il Vice Ministro informa il Presidente del Consiglio dei ministri che può in ogni caso modificarlo o revocarlo.

3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la proposta di cui al comma 2, il direttore esecutivo del DGS autorizza le condotte richieste e ne informa immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza. Il Vice Ministro ratifica il provvedimento del direttore esecutivo se esso è stato legittimamente adottato ed è stato rispettato il termine indicato nel periodo precedente, acquisito il parere favorevole del Comitato di garanzia previsto dall'articolo 36. Della ratifica il Vice Ministro informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinché, ove lo ritenga, proceda alla sua modifica o revoca ai sensi del comma 2.

4. Quando al Presidente del Consiglio dei ministri o al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza risulta che la condotta costituente reato è stata tenuta fuori dei casi e dei presupposti di legge ovvero in assenza delle autorizzazioni previste dal presente articolo, lo stesso adotta le necessarie misure e riferisce all'autorità giudiziaria competente.

5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 32 è conservata in un'apposita sezione dell'archivio storico previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera

c), con la documentazione delle spese la cui rendicontazione è sottoposta a specifica verifica da parte dell'Ispettorato.

ART. 35.

(Condotte dolose).

1. Il personale addetto agli organismi informativi che preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 32, 33 e 34 è punito per ciò solo con la reclusione da due a cinque anni.

2. Nell'ipotesi di eccesso colposo si applica l'articolo 55 del codice penale.

ART. 36.

(Comitato di garanzia).

1. Prima di provvedere in ordine all'autorizzazione di taluna delle condotte indicate nell'articolo 32, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza è tenuto ad acquisire il motivato parere di un apposito Comitato di garanzia. L'autorizzazione non può essere concessa in caso di parere negativo del medesimo Comitato.

2. Il Comitato di garanzia di cui al comma 1 è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, scelti fra magistrati a riposo che hanno esercitato effettivamente almeno le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti e che non esercitano altre attività professionali, che sono eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza, con il voto della maggioranza dei suoi componenti, per un periodo di cinque anni, senza possibilità di rinnovo del mandato.

3. Il Comitato di garanzia non risponde in alcun modo del proprio operato al Comitato parlamentare per la sicurezza né alle Assemblee parlamentari.

4. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza trasmette tempestivamente al Comitato di garanzia tutta la documentazione necessaria a valutare le

condotte costituenti reato e le operazioni di cui esse sono parte, ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 34. Il Comitato provvede senza ritardo.

5. Il Comitato di garanzia è interpellato dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza anche quando l'attività autorizzata subisce, nel corso del suo svolgimento, adattamenti o trasformazioni tali da modificarne i caratteri essenziali.

6. Ai componenti del Comitato di garanzia si applica il disposto di cui all'articolo 21, comma 13.

ART. 37.

(Opposizione della causa di non punibilità).

1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate nell'articolo 32 sono iniziate indagini preliminari, il direttore esecutivo del DGS, su richiesta del direttore dell'Agenzia che ha predisposto l'operazione, può opporre all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della causa di non punibilità.

2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interPELLA immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che sia data conferma dell'esistenza della causa di non punibilità. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in un apposito registro riservato e custoditi secondo modalità che ne tutelano la segretezza.

3. Quando l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'articolo 32 è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se intende confermare l'esistenza della causa di non punibilità, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede indicandone i motivi. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza nella relazione semestrale. Se la conferma

non interviene nel termine indicato dal primo periodo, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria può procedere ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

5. Salvo che l'autorità giudiziaria non ritenga di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza della causa di non punibilità, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità che ne tutelano la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Analoga procedura di custodia degli atti è seguita fino a che non si è risolto il conflitto di attribuzione sollevato ai sensi del primo periodo.

6. Quando l'esistenza della causa di non punibilità è eccepita dall'addetto agli organismi informativi o dalla persona da essi legalmente richiesta, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, dispone le necessarie verifiche e adotta i provvedimenti conseguenti.

ART. 38.

(Attività deviate).

1. Nessuna attività comunque idonea per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

2. Il personale addetto agli organismi informativi che utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che esercita i poteri che gli sono stati conferiti al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto

profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela gli organismi informativi sono deputati, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta agli organismi informativi, è stata da essi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aggravata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.

ART. 39.

*(Raccolta e trattamento
delle notizie personali).*

1. L'attività di raccolta e di trattamento delle notizie e delle informazioni deve essere direttamente ed esclusivamente finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali degli organismi informativi. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali, in nessun caso si può procedere alla raccolta sistematica di dati personali solo in ragione dello svolgimento di attività associative o sindacali o delle convinzioni politiche o religiose che non si manifestino attraverso attività eversive dell'ordine democratico, o in ragione dell'appartenenza razziale, etnica, nazionale o religiosa o delle condizioni di salute o delle abitudini sessuali. Quando il trattamento di dati di tale natura è indispensabile per il perseguimento di uno specifico obiettivo rientrante tra i fini istituzionali degli organismi informativi, il loro uso deve essere rigorosamente limitato al raggiungimento del fine.

2. L'Ispettorato e i responsabili degli organismi informativi sono tenuti a vigilare continuamente affinché l'attività di raccolta e di trattamento delle informazioni nonché l'uso delle medesime avvenga nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

3. Il personale addetto agli organismi informativi che sotto qualunque forma istituisce o utilizza schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, ove il fatto non costituisca più

grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

4. L'illecito penale non esclude le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 40.

(Manomissione degli archivi degli organismi informativi).

1. Le pene previste per i reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater e 617-quinquies del codice penale sono aumentate dalla metà a due terzi se commesse in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi utilizzati sia all'interno che all'esterno delle sedi degli uffici o al fine di procurarsi le notizie, documenti, informazioni o atti coperti da segreto di Stato.

2. La pena è aumentata quando l'autore è per ragioni di ufficio investito di incarichi specificamente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi degli organismi informativi.

ART. 41.

(Accesso illegittimo e manomissione degli atti degli archivi degli organismi informativi).

1. Chiunque accede illegittimamente nei locali degli archivi degli organismi informativi è punito, per ciò solo, con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Chiunque sottrae, distrugge, trasferisce altrove, occulta, contraffà, sostituisce, forma in tutto o in parte un atto falso, altera un atto vero, riproduce arbitrariamente atti conservati negli archivi degli organismi informativi, è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a otto anni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la pena è aggravata quando l'autore è addetto agli organismi informativi o è incaricato legalmente di svolgere attività per loro conto ed è aumentata dalla metà a due terzi quando l'autore è investito per ragioni di ufficio di incarichi specifica-

mente diretti alla manutenzione, alla tutela e alla sicurezza degli archivi degli organismi medesimi.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI SPECIALI

SEZIONE I

QUALIFICHE GIURIDICHE E TUTELA DELLA IDENTITÀ

ART. 42.

(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

1. Gli addetti agli organismi informativi non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiali o di agenti di pubblica sicurezza. Tali qualifiche sono sospese durante il periodo di servizio nei medesimi organismi per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

2. In relazione all'attività prevista da una specifica operazione e necessaria allo svolgimento di particolari compiti a essa inerenti ovvero indispensabili al compimento dell'operazione stessa, nonché per la tutela delle strutture, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza può essere attribuita dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, su proposta dal direttore esecutivo del DGS. Nei casi di urgenza, la proposta può essere formulata anche in forma orale e deve essere redatta in forma scritta entro le successive quarantotto ore. La qualifica è attribuita per non oltre sei mesi ed è rinnovabile.

3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di infrastrutture, di mezzi e di personale degli organismi informativi, ferma restando la possibilità che i direttori dell'AISE e dell'AISI li mettano a disposizione della polizia giudiziaria per specifiche esigenze investigative.

4. In deroga alle disposizioni vigenti, il personale degli organismi informativi ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato, tramite i propri superiori, esclusivamente, e a seconda dell'organismo di appartenenza, al direttore esecutivo del DGS e al direttore dell'AISI o dell'AISE, che riferiscono, rispettivamente, al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa. Se la denuncia è presentata da un addetto a una delle Agenzie, il direttore di questa riferisce altresì al direttore esecutivo del DGS affinché informi il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza.

5. I direttori degli organismi informativi hanno obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati.

6. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 5 può essere ritardato, su autorizzazione del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli organismi informativi.

ART. 43.

(Identità di copertura).

1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengono indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte ai sensi dell'articolo 32, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e di certificati di copertura. Presso il DGS e l'Agenzia che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio

del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito ai sensi delle vigenti disposizioni penali.

ART. 44.

(Attività simulata).

1. Il direttore esecutivo del DGS, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, può autorizzare i direttori dell'AISE e dell'AISI, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche sia nella forma di imprese individuali che di società di qualunque natura, sia nel territorio nazionale che all'estero.

2. L'Ispettorato esamina i consuntivi economici delle attività di cui al comma 1, verifica il bilancio, formula proposte e rilievi specifici al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Ministro dell'interno e al Ministro della difesa, secondo le rispettive competenze. Il consuntivo è allegato al rendiconto del bilancio dei fondi riservati e i risultati della gestione economica sono imputati al relativo capitolo.

3. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza al Comitato parlamentare per la sicurezza.

ART. 45.

(Cautele di riservatezza per il personale nel corso del procedimento).

1. Quando nel corso di un procedimento devono essere assunte le dichiarazioni di una persona addetta agli organismi informativi, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione, ove ne ricorrono le condizioni, a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale,

adotta comunque rigorose cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o che deve partecipare a un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, curando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

SEZIONE II

RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

ART. 46.

(Collaborazione con le Forze armate e con le Forze di polizia).

1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia e gli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza devono fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto agli organismi informativi, per l'espletamento dei compiti a questi affidati.

2. Gli organismi informativi curano la tempestiva trasmissione all'organo di collegamento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera g), di tutte le informazioni e dati in loro possesso che presentano possibili sviluppi di interesse per l'accertamento o la prevenzione dei reati.

3. I direttori degli organismi informativi e i responsabili delle Forze armate e delle Forze di polizia vigilano affinché i collegamenti e le forme di cooperazione previsti dai commi 1 e 2 siano effettivi, efficaci e tali da assicurare la completezza e la tempestività delle reciproche informazioni. Dell'attuazione di quanto previsto dai citati commi 1 e 2 riferiscono periodicamente e

comunque ogni volta che è necessario, nelle riunioni del Comitato tecnico-esecutivo di cui all'articolo 7 e al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno e della difesa anche ai fini dell'esercizio da parte di questi dei poteri di vigilanza e di quelli di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera g),

ART. 47.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

1. Gli organismi informativi possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali. A tale fine possono, in particolare, stipulare convenzioni con i predetti soggetti nonché con le università e con gli enti di ricerca. Nei casi in cui la natura tecnica o la specificità dei problemi lo richiedono, gli organismi informativi possono altresì avvalersi dell'opera di società di consulenza. Con apposito regolamento viene disciplinato l'accesso degli organismi informativi agli archivi informatici, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

2. Qualora le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità richiesti di collaborazione ai sensi del comma 1 ritengano di non potere o dovere corrispondere alle richieste stesse, sono tenuti a sottoporre senza indugio la questione, tramite, rispettivamente, il Ministro da cui dipendono o che esercita su di essi la vigilanza ovvero l'autorità concedente, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui determinazioni devono successivamente attenersi.

ART. 48.

(Acquisizione di documenti, atti o cose da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza).

1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o cose presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica, nel modo più specifico possibile, nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti sono inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché un suo delegato possa assistere alle operazioni.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccipisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e sono trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Nelle ipotesi previste al comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisi-

zione del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso si applicano le disposizioni in materia di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato al primo periodo, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

7. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

CAPO III

TUTELA DEL SEGRETO

SEZIONE I

CRITERI DI TUTELA

ART. 49.

(Criteri di tutela).

1. Il segreto di Stato tutela l'integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali; esso è finalizzato alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dell'Italia rispetto ad altri Stati, agli interessi economici della collettività, al corretto svolgimento delle relazioni con altri Stati e con organizzazioni

internazionali, alla difesa della Patria e alla sicurezza militare, anche nell'ambito di missioni internazionali.

2. La classifica di segretezza ai fini della sicurezza della Repubblica è attribuita allo scopo di circoscrivere la conoscenza o la divulgazione di documenti, atti o cose alle sole persone che, in relazione alle funzioni, all'attività o all'incarico, hanno assoluta necessità di accedervi.

SEZIONE II

SEGRETO DI STATO

ART. 50.

(Segreto di Stato).

1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni tutelati ai sensi dell'articolo 49, comma 1.

2. Le notizie, documenti, atti, attività e cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.

3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.

4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad un atto, documento o cosa non sottoposti

a declassifica automatica per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 56, comma 5. In tale caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni, eccetto che nei casi in cui comprovate ed eccezionali ragioni facciano ritenere ancora attuale la sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'originaria apposizione od opposizione del vincolo medesimo. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'archivio di Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dall'acquisizione e, limitatamente ai casi previsti dal citato articolo 56, comma 5, dopo cinquanta anni.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con proprio regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, documenti, atti, attività e cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

6. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

ART. 51.

(Tutela processuale del segreto di Stato).

1. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma dell'opposizione. L'opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 50, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo tra-

scorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.

2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi del sistema delle informazioni per la sicurezza. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati previsti dall'articolo 416-*bis* del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legislazione vigente in materia di sistema delle informazioni per la sicurezza e di segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza della medesima causa di non punibilità o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione.

1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica di segretezza.

1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.

1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente ».

ART. 52.

(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di segreto di Stato).

1. Quando devono essere acquisiti agli atti di un procedimento penale atti, documenti o cose ed è opposto il segreto di Stato, si applica l'articolo 48, comma 5.

ART. 53.

(Informazione della conferma dell'opposizione del segreto di Stato).

1. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, come modificati dalla presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare per la sicurezza.

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza qualora ritenga infondata la conferma del segreto, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

ART. 54.

(Conflitto di attribuzione).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 202 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-bis. Se l'autorità giudiziaria procedente ritiene ingiustificato o immotivato o esercitato al di fuori delle competenze l'esercizio del potere di conferma dell'op-

posizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, solleva conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Qualora il conflitto sia risolto in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria, il segreto di Stato non può più essere eccepito nel corso del procedimento con riferimento al medesimo oggetto ».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4-bis. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 202 ».

SEZIONE III

CLASSIFICHE DI SEGRETEZZA

ART. 55.

(Livelli di classifica di segretezza).

1. La classifica di segretezza è apposta dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia ovvero è responsabile della cosa, sia essa un oggetto, una infrastruttura o una installazione. La stessa autorità può procedere alla classifica o può elevare la classifica delle notizie, documenti, atti o cose acquisiti dall'estero.

2. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservato. La classifica di vietata divulgazione apposta prima della data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di riservato.

3. La classifica di segretissimo è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni relative agli atti, ai documenti o alle cose che attengono alla integrità della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni dello Stato, alla indipendenza della Repubblica rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare, nonché agli interessi economici del Paese sono

idonee a recare un danno di eccezionale gravità ai suddetti interessi.

4. La classifica di segreto è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare un danno grave agli interessi ivi indicati.

5. La classifica di riservato è richiesta quando la conoscenza o la divulgazione delle informazioni di cui al comma 3 sono idonee a recare un danno lieve agli interessi ivi indicati.

6. Chi appone una delle classifiche di segretezza procede alla individuazione, all'interno di ogni atto, documento, notizia o cosa, delle parti che devono essere classificate e del grado di classifica corrispondente a ogni singola parte.

7. I vincoli derivanti dalla classifica di segretezza vengono meno esclusivamente a seguito di apposito provvedimento di declassifica.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, può in qualsiasi momento accertare il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza e può essere adito per eventuali contrasti.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio regolamento i soggetti cui è conferito il potere di classifica di segretezza e fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Il regolamento disciplina anche le modalità di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

ART. 56.

(Temporaneità del vincolo di classifica di segretezza).

1. All'atto della classifica di segretezza, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo.

2. In assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni previste al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni dalla data di apposizione. La classifica di segreto è declassificata a quella di riservato decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni dalla data di apposizione. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione.

3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato del soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o alla abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati dal comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interessato può richiedere che il soggetto competente proceda a una nuova valutazione della sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria l'apposizione di una classifica. Il soggetto competente provvede in merito, dandone comunicazione all'interessato.

5. Non sono sottoposti alla declassifica automatica di cui al comma 2, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo, l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti e all'identità degli operatori degli organismi informativi; le informazioni la cui divulgazione può porre

in pericolo l'incolumità o la vita di addetti agli organismi informativi o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da Stati esteri; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori degli organismi informativi. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi quaranta anni dalla data di apposizione.

6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli degli organismi informativi, decorso il termine di quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato. È ammessa la deroga al disposto di cui al presente comma, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, solo a seguito di motivato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza e limitatamente ai casi previsti dal comma 5.

ART. 57.

(Classifica di segretezza irregolare o arbitraria).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'apposizione irregolare o arbitraria di una classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 55, a documenti, atti o cose costituisce illecito disciplinare. Per gli addetti agli organismi informativi, l'illecito è valutabile ai fini dell'allontanamento dagli organismi stessi o per il rinnovo del periodo di permanenza presso di essi.

ART. 58.

(Classifica di segretezza illegale).

1. Chiunque procede all'apposizione di una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 55 al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a cinque anni. Se la classifica di segretezza è ap-

posta al fine di ostacolare la conoscenza di condotte che sono in contrasto con gli interessi indicati nel citato articolo 55, comma 3, si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque stipula, in forma segreta, un accordo internazionale idoneo a vincolare l'Italia sul piano delle relazioni internazionali.

ART. 59.

(Acquisizione agli atti del procedimento penale di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza).

1. Al comma 1 dell'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di segreto investigativo o informativo, anche quando i documenti, gli atti o le cose sono classificati per fini di segretezza ».

2. All'articolo 256 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. Quando la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.

5-ter. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso in cassazione a norma dell'articolo 325, l'abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza di quanto è stato sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla circolazione e alla conoscenza del contenuto del documento, atto o cosa, le informazioni relative possono essere utilizzate per l'immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il disse-

questro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa ».

SEZIONE IV

NULLA OSTA DI SEGRETEZZA

ART. 60.

(Nulla osta di segretezza).

1. L'Ufficio centrale per la segretezza istituisce, aggiorna e conserva l'elenco delle persone fisiche e giuridiche e di tutti gli altri organismi muniti di nulla osta di segretezza (NOS).

2. Il NOS ha la durata di sei anni.

3. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità delle notizie, documenti, atti o cose classificati, ogni soggetto che non dà sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e di garanzia per la conservazione del segreto.

4. Al fine di consentire l'effettuazione del procedimento di accertamento indicato al comma 3, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità devono fornire all'Ufficio centrale per la segretezza ogni utile collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

ART. 61.

(Lavori e forniture oggetto di speciali misure di segretezza).

1. Gli appalti di lavori e le forniture di beni e servizi per i quali disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica richiedono speciali misure di segretezza, possono essere affidati solo ai soggetti forniti di NOS. Le forme e le modalità di tali appalti di lavori e forniture di beni e servizi sono disciplinati da un apposito

regolamento recante anche i criteri per la emanazione dei bandi.

2. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 1 richiede al Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorizzazione alla segretezza e l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

3. Spetta alle associazioni di categoria fornire ai propri iscritti ogni utile indicazione sia sulle procedure previste per il conseguimento del NOS sia su quanto stabilito dai commi 1 e 2.

4. Prima di dare esecuzione al contratto, i soggetti indicati all'articolo 60, comma 1, attestano la permanenza delle condizioni che hanno legittimato il rilascio del NOS.

SEZIONE V

MODIFICHE AL CODICE PENALE

ART. 62.

(Modifiche al codice penale).

1. Gli articoli da 255 a 259 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 255. — *(Falsificazione, soppressione o sottrazione di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza).* — Chiunque, in tutto o in parte, sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque pone in essere le condotte previste nel primo comma a fini di spionaggio politico o militare è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Nella ipotesi prevista al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a otto anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.

La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o a disporre del documento, dell'atto o della cosa.

ART. 256. — (*Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza*). — Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sei anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

ART. 257. — (*Spionaggio politico o militare*). — Chiunque pone in essere le condotte previste dall'articolo 256 a scopo di spionaggio politico o militare è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.

ART. 258. — (*Rivelazione del contenuto di documenti, atti o cose oggetto di classifica di segretezza*). — Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di segretezza ai sensi delle vigenti disposizioni o consegna a persona non legittimata ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate nell'articolo 255 è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dodici anni.

Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di riservato si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata dalla metà a due terzi se chi commette il reato era, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o disporre del documento, dell'atto o della cosa.

ART. 259. — (*Agevolazione colposa*). — Quando la commissione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, o a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica quando la commissione dei delitti di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato ».

2. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 261. — (*Violazione del segreto di Stato*). — È punito con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque:

1) sottrae, distrae, intercetta, carpisce, anche temporaneamente, in tutto o in parte, oppure distrugge, sopprime, falsifica, contraffà atti, documenti o cose oggetto di segreto di Stato;

2) rivela ad altri le notizie relative al contenuto di atti, documenti, cose o attività sottoposte al vincolo del segreto di Stato o consegna a persone non legittimate ad entrarne in possesso gli atti, i documenti o le cose oggetto delle condotte indicate al numero 1);

3) ottiene le notizie, gli atti, i documenti o le cose indicate ai numeri 1) e 2).

È punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque si procura notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose sottoposti al vincolo del segreto di Stato.

Si applica la pena della reclusione non inferiore a dodici anni quando le condotte previste dai commi primo e secondo sono

tenute ai fini di spionaggio politico o militare.

Nella ipotesi di cui al terzo comma, si applica la pena della reclusione non inferiore a quindici anni se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza operativa militare dello Stato.

Nei casi previsti nei commi primo, secondo, terzo e quarto, la pena è aumentata dalla metà a due terzi quando chi commette il fatto è, in ragione dell'ufficio ricoperto o dell'attività svolta, legittimato a conoscere la notizia o a disporre del documento, dell'atto o della cosa.

Chiunque commette per colpa uno dei fatti previsti ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

3. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 262 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 262-bis. — (*Agevolazione colposa per violazione del segreto di Stato*). — Quando la commissione del delitto previsto dall'articolo 261 è resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto, del documento o della cosa, ovvero a conoscenza della notizia, questi è punito con la reclusione fino a cinque anni.

La stessa pena si applica quando la commissione del delitto di cui al primo comma è stata resa possibile o solo agevolata per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare, al fine specifico di tutela del segreto di Stato ».

SEZIONE VI

EMERSIONE DEI FATTI ILLECITI PREGRESSI

ART. 63.

(*Causa speciale di non punibilità*).

1. Al fine di consentire l'emersione dei fatti illeciti commessi a causa del servizio o

in occasione del servizio da personale addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi od organismi dello Stato, l'autorità giudiziaria dichiara non punibili coloro che, fino alla data del 31 dicembre 1993, risultino implicati in reati che non possono essere oggetto di segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della presente legge, qualora abbiano fornito piena e soddisfacente collaborazione con la Commissione di cui all'articolo 64, nell'ambito della procedura prevista dalla presente sezione.

ART. 64.

(Procedura per l'emersione degli illeciti).

1. Presso il DGS è istituita una Commissione per l'emersione dei fatti illeciti, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è presieduta dal Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, o da un suo delegato permanente, ed è composta dal capo dell'Ispettorato, o da un suo delegato permanente, e da cinque personalità scelte fra storici, giuristi, esperti di questioni militari e diplomatiche, eletti dal Comitato parlamentare per la sicurezza.

3. Il personale, anche in quiescenza, addetto agli organismi informativi, alle Forze armate, alla Polizia di Stato, o ad altri corpi od organismi dello Stato, ha l'obbligo di riferire alla Commissione, entro sei mesi dal suo insediamento, tutti i fatti a sua conoscenza, relativi ai reati di cui all'articolo 63 e, a tale fine, deve intendersi sciolto da ogni vincolo di segreto di Stato, comunque apposto.

4. Coloro che risultano implicati nei reati di cui all'articolo 63, qualora rendano una confessione completa e attendibile e forniscano piena collaborazione alla Commissione per l'accertamento della verità storica, sono dichiarati non punibili dall'autorità giudiziaria competente, alla quale la Commissione trasmette un parere

motivato, corredato della documentazione raccolta.

5. Il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, fatta salva la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione, qualora non ritenga fondato il parere trasmesso dalla Commissione ai sensi del comma 4.

6. La Commissione può effettuare accertamenti sulle questioni portate a sua conoscenza, avvalendosi dell'Ispettorato, può convocare testimoni, acquisire documentazione presso la pubblica amministrazione e avvalersi della polizia giudiziaria.

7. La Commissione al Comitato parlamentare per la sicurezza trasmette una relazione semestrale.

8. I lavori della Commissione non sono pubblici, salvo la relazione finale conclusiva che deve essere trasmessa al Parlamento. La Commissione può comunque decidere di rendere pubblici singoli atti o parti di essi.

9. Il mandato della Commissione cessa decorsi tre anni dal suo insediamento.

SEZIONE VII

EMERSIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI STIPULATI IN FORMA SEGRETA

ART. 65.

(Regolarizzazione degli accordi internazionali).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza il testo degli accordi internazionali, vincolanti per l'Italia, stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione.

2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza, deliberando a maggioranza dei suoi membri, impartisce al Governo le opportune istruzioni per la rinegoziazione o la denuncia degli accordi di cui al comma 1, in conformità alla convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il

23 maggio 1969, resa esecutiva dalla legge 12 febbraio 1974, n. 112.

3. Nel caso non sia possibile procedere alla stipulazione di nuovi accordi internazionali in sostituzione o a modifica di quelli stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, il Governo ne informa il Comitato parlamentare per la sicurezza che può disporre, deliberando a maggioranza dei suoi membri, la pubblicazione del testo degli accordi medesimi nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

4. In ogni caso, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, gli accordi internazionali stipulati in forma segreta o con clausola di non divulgazione, se non sostituiti da nuovi accordi stipulati conformemente alla Costituzione e alle leggi vigenti.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

ART. 66.

(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

1. Salvo che la presente legge disponga diversamente, i regolamenti ivi previsti sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CNS, su proposta del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza nonché, per la parte di rispettiva competenza, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,

comma 4, i citati regolamenti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 67.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.

2. Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e successive modificazioni, è abrogato.

3. In tutte le disposizioni che recano riferimenti agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, tali riferimenti si intendono operati ai corrispondenti organismi informativi previsti dalla presente legge, e, in particolare, i riferimenti al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), alla Segreteria generale del CESIS, al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SI-SMI), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), si intendono operati, rispettivamente, nei confronti del CNS, del Comitato tecnico esecutivo (CTE), del DGS, dell'AISE e dell'AISI.

ART. 68.

(Disposizioni in materia finanziaria).

1. Le risorse di personale, quelle finanziarie e ogni altra risorsa materiale assegnata agli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferite agli organismi informativi istituiti dalla presente legge all'atto della loro costituzione, tenendo comunque conto delle risorse finanziarie da attribuire al RIS-difesa.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge non possono eccedere il complesso delle spese per gli organismi previsti dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, derivanti dalla legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, e devono altresì essere

compresi nel limite stabilito ai sensi del comma 1 dell'articolo 31 della presente legge.

ART. 69.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, che entrano in vigore decorsi sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.

PAGINA BIANCA

€ 1,64



15PDL0018310